SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

17ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 1994

Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI,
indi del vice presidente STAGLIENO
e del vice presidente PINTO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 3

Disegno di legge fatto proprio da Gruppo parlamentare:

PRESIDENTE 4
SALVI *(Progr.-Feder.)* 4

Discussione e approvazione:

(299) ***Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, recante norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative:***

CORASANITI *(Sin. Dem.), relatore* 4
LO JUCCO, *sottosegretario di Stato per l'interno* 5

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 7

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

(450) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, recante riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o società*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

* SILIQUINI *(Lega Nord), relatore*..... *Pag.* 8
LUBRANO DI RICCO *(Progr.-Verdi-La Rete)* . 9
TRIPODI *(Rifond. Com.-Progr.)* 10
* DIANA *(PPI)* 11, 16
* CONTESTABILE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 13
LAFORGIA *(Progr. Feder.)* 15
FERRARI KARL *(Misto)* 15
BRICCARELLO *(Lega Nord)* 17

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1050)

Discussione e approvazione:

(455) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola* *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

* MIGONE *(Progr. Feder.), relatore*... *Pag.* 19, 24
* DI MAIO *(Progr.-Verdi-La Rete)* 20
* SERRI *(Rifond. Com.-Progr.)* 21
SELLITTI *(Progr.-PSI)* 23
CAPUTO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 24
PORCARI *(AN-MSI)* 29
* BRATINA *(Progr. Feder.)* 31

Discussione:

(232) *Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia* *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia:*

* BALLESI *(PPI), relatore* 31, 34, 42
MANCUSO *(Progr.-Verdi-La Rete)* 32
MARCHETTI *(Rifond. Com.-Progr.)* 33
LI CALZI, *sottosegretario di Stato per l'interno* 34
PERLINGIERI *(PPI)* 40
CASADEI MONTI *(Progr. Feder.)* 40
MANZI *(Rifond. Com.-Progr.)* 41
MENSORIO *(CCD)* 41
MARINELLI *(AN-MSI)* 42

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 1° LUGLIO 1994 43

ALLEGATO

PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Trasmissione di decreti di archiviazione . 44

BILANCIO INTERNO DEL SENATO

Deferimento 44

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Variazioni nella composizione ..... *Pag.* 44

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione 44

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA

Nomina dei componenti la delegazione italiana ed elezione del Presidente 45

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione 45
Annunzio di presentazione 46
Apposizione di nuove firme 47
Assegnazione 48
Presentazione di relazioni 53
Ritiro di firme 53
Cancellazione dall'ordine del giorno 53

INCHIESTE PARLAMENTARI

Annunzio di presentazione di proposte .. 54

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 54
Richieste di parere per nomine in enti pubblici 55
Trasmissione di documenti 55

PETIZIONI

Annunzio 55

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme su mozioni . 56
Annunzio di interpellanze e di interrogazioni 56, 59
Interrogazioni da svolgere in Commissione . 92

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10)*.
Si dia lettura del processo verbale.

GEI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 24 giugno 1994.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Beccaria, Becchelli, Berselli, Campo, Cecchi Gori, Corsi Zeffirelli, Marini, Mininni-Jannuzzi, Spadolini, Thaler Ausserhofer, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Coviello, Dolazza, Fronzuti, La Russa, Lauricella, Lorenzi, Pozzo, Serra, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 25 giugno 1994 sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

«Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università» (493);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri dell'interno e della difesa:

«Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, recante interventi straordinari di soccorso e di assistenza a soggetti provenienti dal Ruanda» (494).

In data 27 giugno 1994 sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

«Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta» (495);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze:

«Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994» (496).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Disegno di legge fatto proprio da Gruppo parlamentare

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che sono pervenute a questa Presidenza numerose sottoscrizioni relative al disegno di legge n. 396, recante: «Semplificazione e riduzione degli adempimenti tributari per i contribuenti, le imprese artigiane e commerciali e per i professionisti».

Il disegno di legge risulta ora sottoscritto da più della metà dei componenti del Gruppo Progressisti-Federativo.

Ha chiesto di parlare il senatore Salvi. Ne ha facoltà.

SALVI. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, dichiaro che il disegno di legge di cui ha parlato testè il Presidente è stato fatto proprio dal mio Gruppo e quindi chiedo che la Commissione competente ne inizi l'esame entro e non oltre un mese dall'assegnazione.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto delle dichiarazioni svolte dal senatore Salvi. Quindi, a norma dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, la Commissione competente dovrà iniziare l'esame del provvedimento entro e non oltre un mese dall'assegnazione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(299) *Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, recante norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, recante norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative».

Il relatore, senatore Corasaniti, intende aggiungere qualcosa?

CORASANITI, *relatore*. Mi riporto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Marchetti. Stante l'assenza del senatore stesso, si intende che egli abbia rinunziato. Dichiaro pertanto chiusa la discussione generale.

Il relatore immagino che non abbia nulla da replicare, visto il mancato intervento del senatore Marchetti.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LO JUCCO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il decreto-legge n. 300 detta disposizioni su termini e modalità di talune operazioni elettorali occorrenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo e delle consultazioni regionali e amministrative.

Detto provvedimento d'urgenza si è reso necessario per evitare di recarsi alle urne e ricorrere a molteplici consultazioni a breve intervallo di tempo l'una dall'altra, perchè, come si ricorderà, avevamo avuto le elezioni politiche del 27 e 28 marzo ed eravamo in prossimità delle elezioni europee, delle elezioni regionali della Sardegna e, in alcuni comuni, anche delle elezioni amministrative parziali, da tenersi, ai sensi della legge 23 aprile 1993, n. 120, tra il 15 maggio e il 15 giugno; esse quindi avrebbero comportato, in assenza di questo decreto, un impegno di tutta la primavera con il sovrapporsi di diverse campagne elettorali e con ripetute interruzioni dell'anno scolastico.

Si auspica pertanto l'approvazione del disegno di legge di conversione di cui si tratta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, recante norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 187.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. Il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, con le elezioni dirette dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentati da norme regionali, è disciplinato, limitatamente al primo turno di votazione, dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:

a) le operazioni previste dall'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato at-

tivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, così come modificato dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, e dall'articolo 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione del Parlamento europeo. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, così come sostituito dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39, decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto anzidetto;

b) per la spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero si osservano le modalità ed i termini indicati nell'articolo 50 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

c) per la compilazione e la distribuzione dei certificati elettorali si applicano le norme degli articoli 27 e 28 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico;

d) per l'accertamento del buono stato del materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni si osservano i termini di cui all'articolo 33 del testo unico, così come modificato dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e dall'articolo 1, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534;

e) per la nomina dei componenti gli uffici elettorali di sezione, per la costituzione dei seggi, per le operazioni preliminari alla votazione e per gli orari della votazione si applicano le norme delle leggi 8 marzo 1989, n. 95, 21 marzo 1990, n. 53, e del testo unico;

f) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni, nonchè le schede avanzate. I plichi devono essere rimessi, contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al pretore del circondario che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, iniziando da quelle relative alla elezione del Parlamento europeo.

2. Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi, senza interruzione, di quelle per la elezione diretta dei presidenti della provincia, dei sindaci, dei consigli provinciali e comunali.

Articolo 2.

1. L'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Parlamento

europeo, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 20 per cento.

2. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni del Parlamento europeo ed alle elezioni dei consigli regionali, alle elezioni dirette dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.

3. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso.

4. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.

5. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo con le elezioni dei consigli delle regioni a statuto speciale o con le consultazioni per la elezione diretta dei relativi presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, il riparto di cui al presente articolo è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia».

Comunico che sono stati presentati in questo istante alcuni emendamenti da parte della Commissione che ha esaminato il decreto-legge. Pertanto ritengo opportuno rinviare la discussione del disegno di legge n. 232 ad un momento successivo della seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(450) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, recante riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o società*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, recante riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o società», già approvato dalla Camera dei deputati. Poichè la Commissione ha concluso ieri i propri lavori, essa è autorizzata a riferire oralmente. Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

Stante l'assenza del relatore, senatrice Siliquini, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,10, è ripresa alle ore 10,15).

Riprendiamo la seduta. Ha facoltà di parlare il relatore, senatrice Siliquini.

* SILIQUINI, *relatore*. Chiedo scusa del breve ritardo.

Signor Presidente, senatori, illustro il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, composto di appena due articoli nel testo emendato, già approvato dalla Camera dei deputati. Il provvedimento interessa i dipendenti di alcuni enti pubblici che nel quadro dell'azione governativa sulle privatizzazioni, intrapresa dai precedenti Governi Ciampi e Amato, sono diventati enti pubblici economici ovvero società di diritto privato. Da ciò ne discende una modifica della natura del rapporto di lavoro che, da rapporto di lavoro di tipo pubblicistico, diventa rapporto di lavoro di tipo privatistico.

È pacifico che, qualora l'atto amministrativo lesivo di interessi legittimi o di diritti soggettivi di un pubblico dipendente sia stato posto in essere in un momento antecedente a quello della trasformazione dell'ente pubblico in ente privato, si dovrà far ricorso alla giurisdizione amministrativa. Infatti, in tali casi la competenza giurisdizionale si determina in base alla legge vigente e alla situazione di fatto esistente nel momento in cui la domanda viene presentata. È questo il principio della *perpetuatio iurisdictionis* introdotto dall'articolo 5 del codice di procedura civile in virtù del quale la situazione può anche mutare nel corso del processo senza però provocare la cessazione della giurisdizione.

Il decreto-legge in esame mira a creare una sorta di spartiacque nel *mare magnum* della giustizia civile, scandendo con chiarezza il momento in cui avviene il mutamento di giurisdizione ovvero quando la controversia in materia di lavoro è di competenza del giudice amministrativo e quando del giudice ordinario. L'intervento del pretore nelle vesti di giudice del lavoro potrà essere pertanto sollecitato, allorquando, avvenuta la privatizzazione dell'ente, la lesione della posizione giuridica

soggettiva del lavoratore si sia verificata nel periodo di tempo successivo a tale privatizzazione.

Il provvedimento che siamo chiamati ad esaminare ha come fine la limitazione dell'insorgenza di eventuali conflitti di giurisdizione in materia di lavoro tra giudice ordinario e giudice amministrativo come poteva avvenire mantenendo il riferimento, assolutamente pleonastico, all'articolo 5 del codice di procedura civile, già abolito in fase di approvazione avanti la Camera dei deputati. La proposizione di una domanda giudiziale successivamente ai provvedimenti di privatizzazione degli enti pubblici avrebbe potuto dunque implicare, stante il disposto dell'articolo 5 del codice di procedura civile, l'individuazione della giurisdizione del giudice ordinario anche per controversie che in concreto riguardano aspetti di un rapporto di lavoro di tipo pubblicistico quale quello sviluppatosi prima della privatizzazione dell'ente pubblico.

La *ratio* del presente decreto è, quindi, far sì che restino affidate alla giurisdizione del giudice amministrativo – in relazione alle loro peculiarità – le controversie relative a fatti o questioni attinenti a rapporti di lavoro svoltisi anteriormente alla privatizzazione. Ciò risulta giuridicamente corretto in base a due osservazioni. In primo luogo, la giurisdizione amministrativa non si pone soltanto a garanzia degli interessi legittimi dei cittadini ma, mediante l'effetto cosiddetto conformativo delle sue sentenze, costituisce strumento insostituibile per indicare alla pubblica amministrazione modelli di buon governo. In secondo luogo, una cosa è chiedere al giudice del lavoro tutela nei confronti di un atto paritetico, altro è impugnare un atto autoritativo: il giudice del lavoro può disapplicare l'atto ma non può emanare sentenze di tipo costitutivo annullando un atto autoritativo, con la conseguenza che, una volta ottenuta dal giudice ordinario la disapplicazione dell'atto, l'interessato dovrebbe comunque ricorrere al giudice amministrativo per ottenere l'attivarsi della pubblica amministrazione per rimuovere l'atto.

Queste precisazioni rendono a maggior ragione opportuna la conversione del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, già approvato dalla Camera dei deputati ed esaminato oggi dall'Aula del Senato con il parere favorevole della Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lubrano di Ricco. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il collega Tripodi ed io, abbiamo presentato un emendamento all'articolo 1 del decreto-legge proprio per le ragioni poc'anzi illustrate dal relatore.

Condividiamo pienamente le preoccupazioni espresse nella relazione in merito alla possibilità di conflitti di giurisdizione. È noto che alla Corte di cassazione pervengono numerosi ricorsi attinenti a conflitti di giurisdizione in materie per le quali appare controverso se la competenza appartenga al giudice ordinario ovvero al giudice amministrativo.

Riteniamo che l'articolo 1 del decreto-legge come formulato non elimini il pericolo testè evidenziato nella relazione orale. Ricordo che il suddetto articolo 1 recita: «Nel caso di trasformazione di enti pubblici in enti pubblici economici o in società di diritto privato, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le

controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione». Con il nostro emendamento 1.1, proponiamo di sostituire le parole: «a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione» con le altre: «rapporti di lavoro comunque esauriti anteriormente alla trasformazione, a condizione che sia stato proposto ricorso entro l'entrata in vigore della disciplina prevista dall'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

Qualcuno potrà non condividere la soluzione da noi proposta ma essa senza dubbio elimina ogni possibilità di conflitto.

Presidenza del vice presidente STAGLIENO

(*Segue* LUBRANO DI RICCO). Quindi, richiamo l'attenzione dei colleghi senatori sull'opportunità di evitare che il dipendente dell'ente debba preoccuparsi preliminarmente, prima di iniziare una lite giudiziaria, di individuare il giudice competente. In altri termini, con il primo comma dell'articolo 1 nell'attuale formulazione si prevede a carico del cittadino l'onere di individuare, con uno studio approfondito ma senza la certezza di una soluzione esatta, quale sia il giudice al quale rivolgersi.

Faccio un esempio: l'indennità di fine rapporto di lavoro a quale dei due giudici appartiene? Quale segmento del rapporto di lavoro dovrà essere preso in considerazione affinchè si determini la competenza dell'uno o dell'altro giudice? Ritengo che si tratti di questioni assai gravi. Occorre infatti evitare sia la lungaggine delle liti, perchè la risoluzione dei conflitti di giurisdizione può tardare parecchio, sia dispendi di energie e di spese al dipendente che voglia avvalersi di tale normativa.

Pertanto, invito i colleghi a valutare l'opportunità di approvare il nostro emendamento, stante anche la mancanza di un'urgenza assoluta che renda improrogabile l'approvazione del provvedimento. Se la nostra proposta emendativa venisse accolta, in Italia eviteremmo moltissime liti giudiziarie nonchè di appesantire ulteriormente la giustizia di altri carichi di lavoro, tanto più che tutti sostengono giustamente la necessità di un energico alleggerimento. Si introducono, invece, di continuo norme che invece aumentano tali carichi, come prevedibilmente avverrà con la disposizione in esame. L'approvazione di una norma molto semplice come quella che io, insieme al collega Tripodi, ho proposto ieri in sede di Commissione giustizia eviterà centinaia di simili conseguenze.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tripodi.
Ne ha facoltà.

TRIPODI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come sappiamo, questo provvedimento è determinato dalla privatizzazione di alcune aziende ed enti pubblici e dal conseguente problema delle competenze per la soluzione delle controversie che sorgeranno nel futuro circa i rap-

porti di lavoro in particolare. Mentre il decreto dà una risposta per il periodo successivo alla trasformazione di questi enti dal pubblico al privato, invece per molti aspetti non viene garantita quella parte molto importante riguardante i rapporti anteriori, anche se l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati – come è stato detto anche ieri in Commissione – potrebbe dare una risposta al problema che ci preoccupa.

La maggioranza ha voluto insistere nel mantenimento del testo senza rispondere ad una serie di considerazioni e di richieste di chiarimento che venivano sollecitate da parte dell'opposizione. Proprio perchè non è stato accolto – perlomeno fino a questo momento – il suggerimento che abbiamo avanzato di emendare questo decreto, nel senso di dare una garanzia per quanto riguarda le controversie già in atto in modo che nessuno possa trovarsi di fronte alla difficoltà di sapere se rivolgersi alla giustizia amministrativa o a quella ordinaria, a questo punto riteniamo che debba essere data una risposta. Non vorremmo che il processo di privatizzazione, che talvolta avviene in modo selvaggio, incidesse anche sul piano sociale, su quello che è un diritto individuale del dipendente assunto in precedenza che si potrebbe trovare di fronte alla impossibilità di risolvere la propria situazione.

Abbiamo presentato un emendamento, già illustrato dal collega Lubrano, perchè riteniamo che in questo modo si possa dare giustizia. Questo è il senso della nostra posizione e riteniamo che una modifica sulla base dell'emendamento che abbiano presentato dimostrerebbe da parte nostra la disponibilità – che credo dovrebbe venire da tutto il Parlamento – ad assicurare giustizia a chi potrebbe averne bisogno trovandosi nelle condizioni di incertezza circa l'autorità giudiziaria cui rivolgersi per la tutela dei propri diritti.

Per questi motivi riteniamo che il decreto vada modificato, appunto per difendere i diritti dei lavoratori dipendenti che in queste condizioni possono essere messi in discussione da una procedura ambigua e generica.

Anche se il relatore ieri ha cercato di difendere l'attuale formulazione del provvedimento, credo che questa non sia adeguata ai problemi che prospettiamo e che devono essere risolti.

Come Gruppo di Rifondazione comunista siamo impegnati affinchè venga fatta chiarezza e affinchè si dia una risposta a questi lavoratori che nel passato hanno avuto un rapporto di lavoro diverso e che debbono essere garantiti. Per questo abbiamo indicato una soluzione. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Diana. Ne ha facoltà.

* DIANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo del Partito popolare italiano condivide la sostanza del decreto-legge n. 269 del 1994, tuttavia non riesce a comprendere la perentorietà dell'affermazione contenuta nella relazione del Governo, secondo cui la stasi e la crisi della giustizia civile dipenderebbero esclusivamente, o principalmente, dalla rigidità delle procedure di accesso alla magistratura.

Volesse Iddio che la crisi della giustizia civile dipendesse unicamente da una tale rigidità; ciò vorrebbe dire che questo Parlamento e questa fase storica non avrebbero a competere con altre questioni di carattere generale quali quelle del disegno di una nuova mappa degli uffici giudiziari sul territorio, dell'estensione dell'uso dei mezzi di automazione nelle procedure giudiziarie, del riordino degli uffici giudiziari e dell'introduzione di deterrenti al ricorso al processo civile, dell'immediata esecutività delle sentenze di primo grado, o, infine, della massima produttività del lavoro dei magistrati, obiettivo conseguibile anche attraverso il superamento della legge delle guarentigie e l'approvazione – siamo ormai alla terza legislatura consecutiva ed il tentativo non è riuscito in *articulo mortis* della X e dell'XI legislatura – di una nuova legge sulla incompatibilità e la responsabilità disciplinare dei magistrati.

In effetti il decreto-legge risolve, in modo acconcio, un problema reale. Esso tuttavia non contempla una serie di fattispecie – come poc'anzi hanno ricordato i colleghi Lubrano e Tripodi – che possono in concreto essere portate al giudizio della magistratura oltre alle due fattispecie fondamentali previste nel testo.

Viene qui disciplinato il regime processuale delle cause già iniziate davanti al giudice amministrativo allorquando gli enti pubblici non erano stati ancora trasformati in enti pubblici economici od in società di diritto privato e viene altresì disciplinato un secondo gruppo di fattispecie, quello inerente le controversie relative a questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro anteriore alla trasformazione, ciò in quanto ambedue le fattispecie restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Non viene disciplinato, e resta quindi sospeso nell'aria, un terzo gruppo di fattispecie, quelle oggetto di cause che vengono sì proposte dopo la trasformazione degli enti pubblici in enti pubblici economici o in società di diritto privato, ma che riguardano l'intero rapporto di lavoro e pertanto sia la fase anteriore alla trasformazione sia la fase posteriore.

Per ovviare a tale questione l'emendamento del collega Tripodi, che egli aveva già ieri presentato in sede di Commissione e che quest'ultima ha rigettato, nella sostanza viene incontro e risolve il problema; tuttavia la sua formulazione non rende probabilmente giustizia alla bontà dell'intenzione, andando in un certo senso al di là di questa.

Sarebbe allora più opportuno raccogliere il senso di questo emendamento stabilendo in modo secco, semplice, perentorio che tutte le questioni inerenti il rapporto di lavoro che siano uniche e trovino origine sì nella fase anteriore alla trasformazione dell'ente pubblico, ma abbiano un'unicità anche in relazione al periodo successivo, devono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

In tal senso vorrei sollecitare sia i proponenti dell'emendamento, sia il relatore, senatrice Siliquini, a porsi in questo momento tale problema, per individuare, attraverso una nuova formulazione dell'emendamento, la strada per dare soluzione a questo terzo gruppo di fattispecie, che senz'altro sono tra quelle che verranno probabilmente devolute alla giurisdizione ordinaria, sulle quali vi è il silenzio assoluto del presente decreto-legge, profilandosi quindi una totale incertezza nel lavoro dei magistrati.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

* SILIQUINI, *relatore*. Con l'emendamento proposto mi sembra che si complichi una norma che è assolutamente chiara e precisa, che tende semplicemente a non dar corso a conflitti di giurisdizione in futuro e a rendere chiara e semplice la via di azione giudiziaria da parte del dipendente il quale non si deve trovare nella situazione di non capire a quale giudice rivolgersi.

Questa norma, così come è formulata, proprio per la sua chiarezza e semplicità, rende superfluo l'emendamento 1.1 che ribadisce la competenza del giudice amministrativo per le controversie relative a questioni attinenti «a rapporti di lavoro comunque esauriti anteriormente alla trasformazione, a condizione che sia stato proposto ricorso entro l'entrata in vigore della disciplina prevista dall'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

Qualunque limitazione o maggiore precisazione, in realtà, crea delle complicazioni nelle norme che, più sono semplici, più sono chiare.

Qual è lo scopo e la *ratio* di questa norma? Far sì che qualunque questione, una o dieci che siano, attinente al periodo del rapporto di lavoro svoltosi nella fase precedente (quando si era in regime pubblicistico) sia controllata, verificata ed oggetto di giurisdizione di fronte al giudice amministrativo; solamente il giudice amministrativo ha quei poteri su atti autoritativi che invece il pretore non può avere.

Se si accedesse all'emendamento, potrebbe verificarsi la situazione in cui il cittadino prima va avanti al pretore per ottenere la disapplicazione dell'atto, poi deve recarsi dal giudice amministrativo per una richiesta di ottemperanza. Arriveremmo, da una parte, a caricare il giudice del lavoro di tutta una serie di compiti che non potrebbe affrontare con la conseguenza di una denegata giustizia; dall'altra, prevederemmo due oneri per il cittadino, per il dipendente, per il lavoratore: di adire prima la via ordinaria, poi quella amministrativa.

Replico quindi nel senso di lasciare inalterato il testo del decreto-legge così come ci è pervenuto dalla Camera, un testo che mi sembra di rara chiarezza in una materia delicata come quella dei rapporti di lavoro. *(Applausi dai Gruppi Lega Nord e Forza Italia).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* CONTESTABILE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signori senatori, il Governo richiede che il disegno di legge sia approvato nella formulazione che comprende le modificazioni apportate dalla Camera in sede di conversione al decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269. Come ha detto, a mio parere opportunamente, la relatrice, senatrice Siliquini, la norma è chiara ed essenziale e risponde ad una logica ovvia nelle norme processuali: *tempus regit actum*, nel senso che tutte le controversie di lavoro che riguardano il periodo in cui l'ente pubblico era tale e quindi soggetto al diritto amministrativo rimangono sottoposte alla giustizia amministrativa; tutte le controversie di lavoro che riguardano invece l'ente pubblico già trasformato in

ente pubblico economico o società sono soggette al diritto processuale civile.

Ripeto, è norma ovvia, e lo spostamento di questa competenza potrebbe far sorgere addirittura non infondati sospetti di illegittimità costituzionale, perchè vi sarebbe una possibile disapplicazione del principio isonomico posto dall'articolo 3 della Carta costituzionale: alcuni cittadini sarebbero sottoposti al giudice amministrativo, per il periodo in cui l'ente era ente pubblico, mentre altri per lo stesso periodo sarebbero sottoposti alla magistratura ordinaria civile.

Il Governo comprende le necessità di integrazione della norma avvertite da una parte del Parlamento, le apprezza, come apprezza tutti i contributi alla formulazione della norma dei due rami del Parlamento; però questa norma è chiara, semplice e scheletrica, e risponde, oltre ad un principio fondamentale del diritto processuale (ripeto, *tempus regit actum*), all'opportunità di caricare in modo equilibrato giustizia amministrativa e giustizia civile, tenendo conto dei carichi giudiziari già gravanti sulle due forme di giustizia.

Il Governo insiste perchè la norma venga approvata così come modificata in sede di conversione del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, recante riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o società, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 gennaio 1994, n. 2, e 4 marzo 1994, n. 154.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1*. Nel caso di trasformazione di enti pubblici in enti pubblici economici o in società di diritto privato, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione».

Avverto che l'emendamento presentato si intende riferito all'articolo 1 del decreto-legge da convertire. Passiamo al suo esame.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Nel caso di trasformazione di enti pubblici in enti pubblici economici o in società di diritto privato, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento.

Al comma 1, sostituire le parole: «a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione» *con le altre:* «a rapporti di lavoro comunque esauriti anteriormente alla trasformazione, a condizione che sia stato proposto ricorso entro l'entrata in vigore della disciplina prevista dall'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

1.1 TRIPODI, LUBRANO DI RICCO

La relatrice ed il rappresentante del Governo, in sede di replica, si sono già pronunciati sull'emendamento in esame.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

LAFORGIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAFORGIA. Signor Presidente, voglio solo dire che il Gruppo Progressisti-Federativo è favorevole all'emendamento in esame.

FERRARI Karl. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI Karl. Signor Presidente, colleghi, penso che per una questione di tecnica giuridica sia necessario in questa sede approvare la proposta del Governo; ne dico subito i motivi, anche perchè non mi hanno convinto fino in fondo le motivazioni illustrate dalla relatrice.

Anzitutto, nel periodo in cui esisteva un rapporto di diritto pubblico si potevano proteggere anche interessi legittimi e non solo diritti soggettivi. Dal punto di vista tecnico mi sembra difficile, se non impossibile, anche per un principio costituzionale, trasformare *a posteriori* per questo periodo antecedente alla trasformazione dell'ente pubblico in ente pubblico economico o in società per azioni gli interessi legittimi in diritti soggettivi.

Per questo motivo credo che la norma come proposta nel decreto-legge debba essere accettata. Quali sarebbero le complicazioni se il giudice amministrativo per il periodo antecedente prendesse una determinata decisione? Ci sarebbero ripercussioni anche sul rapporto di diritto privato? Mi sia consentito citare un caso concreto. Un dipendente impugna una mancata promozione davanti al giudice amministrativo. L'accoglimento del ricorso e la promozione in una categoria superiore esplicano i loro effetti anche nel periodo successivo, cioè dopo la trasformazione in ente economico o società per azioni. Tutti coloro che si trovavano nella categoria più alta prima della trasformazione certamente la conserveranno anche dopo la trasformazione del rapporto di diritto pubblico in rapporto di diritto privato.

Per questo motivo non avrei la preoccupazione dei due giudicati diversi, del giudice amministrativo prima e del giudice ordinario dopo. Le valutazioni dei due magistrati possono essere diverse.

Il giudice amministrativo giudica gli atti precedenti alla trasformazione. Il giudice ordinario invece il rapporto di lavoro privatistico successivo alla trasformazione.

Ritengo che la formulazione proposta dal Governo (dico ancora una volta, per motivi tecnico-giuridici) sia quella più funzionale ad una disciplina corretta in questa materia.

DIANA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DIANA. Signor Presidente, mi consenta di rivolgermi direttamente alla collega relatrice e al sottosegretario, onorevole Contestabile, per avere da loro, in relazione alla sostanza dell'emendamento 1.1, una risposta al seguente quesito.

L'articolo 1 del decreto-legge al nostro esame recita testualmente: «continuano ad essere» (attenzione al verbo «continuano») «attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo» (sottolineo la parola «periodo») «del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione». Se avesse detto: «questioni attinenti al rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione», avrebbe parlato di un rapporto nato nel periodo antecedente ed esauritosi prima della trasformazione; riferendosi invece al periodo del rapporto, il legislatore sembra voler frantumare, attribuendolo a due livelli di giurisdizione diversi, anche un unico aspetto del rapporto di lavoro.

Il collega, senatore Ferrari Karl, che mi ha preceduto ha fatto riferimento ad una fattispecie concreta: il riconoscimento di diverso trattamento economico per preteso svolgimento di mansioni superiori; ebbene, è un aspetto del rapporto di lavoro che nasce nella fase anteriore ma continua nella fase successiva.

Io mi permetto di aggiungere un'altra fattispecie: il riconoscimento dell'indennità di fine rapporto in relazione a censure che il lavoratore sollevi oggi in ordine alla disciplina del suo rapporto anche per la fase anteriore alla trasformazione. Allora avremo che, per questi aspetti, il lavoratore dovrà adire il TAR per avere giustizia in ordine, come dice il

decreto-legge, a quel periodo del rapporto di lavoro svoltosi prima della trasformazione, e poi, frazionando la questione, dovrà adire il giudice ordinario per il periodo del rapporto di lavoro che si svolge successivamente alla trasformazione.

Se il decreto-legge non avesse contenuto l'inciso: «al periodo», ma avesse detto direttamente: «attinenti al rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione», le argomentazioni del Governo e del relatore sarebbero state ineccepibili.

Chiedo a loro, per queste due fattispecie che ho citato insieme al collega, se non ritengano che, se il testo viene approvato nell'attuale formulazione, il lavoratore debba frazionare artificialmente la sua vicenda, che è unica, e devolverla, per un segmento, al giudice amministrativo e, per l'altro segmento, al giudice del lavoro.

BRICCARELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICCARELLO. Signor Presidente, la Lega Nord concorda con il Governo e il relatore nell'esprimere parere sfavorevole su questo emendamento. A noi sembra che, una volta tanto, un provvedimento, sia pure sintetico, faccia una certa chiarezza. È indubbiamente vero che il lavoratore si troverà a vivere un rapporto scisso, ad adire due giudici: ma, se si ha riguardo allo schema dell'atto e si ragiona sul fatto che è diverso lo *status* del dipendente, che passa da un rapporto di pubblico impiego ad un rapporto di impiego privato (cioè da uno schema di atti autoritativi, laddove la pubblica amministrazione normalmente agisce nell'esercizio della sua potestà di imperio, ad un rapporto regolato da atti meramente paritetici), la tutela che gli deve venire accordata diventa necessariamente diversa. La tutela che gli verrebbe garantita dal giudice ordinario sarebbe una tutela meno piena, che lo costringerebbe comunque, una volta che il giudice proceda nei confronti della pubblica amministrazione alla disapplicazione dell'atto, ad un giudizio di ottemperanza, con tutta una serie di conseguenze che nella realtà pratica a nostro avviso sarebbero più costose e più nefaste rispetto alla situazione attuale.

Giustamente, il provvedimento invece di limitarsi a definire uno spartiacque temporale *tout court* (stabilendo il prima ed il dopo), invece di parlare di atto o di provvedimento, fa riferimento a «questioni». Il pubblico dipendente è soggetto ad un rapporto dove è molto più pregnante la potestà di imperio della pubblica amministrazione: in questo caso si tratta di giurisdizione esclusiva, in cui è piena la tutela del giudice amministrativo. Quando il dipendente si trovi a passare da questo *status* ad un altro completamente diverso, del tutto nuovo, la sua ottica di dipendente è totalmente estranea; infatti il suo rapporto si è sempre sviluppato nell'altro schema, quello dell'atto autoritativo, ove la tutela del giudice amministrativo, che finora gli era stata garantita, malgrado tutte le critiche alla giurisdizione amministrativa, era comunque più pregnante. Parlare di controversie vuol dire riferirsi ad un atto, a più atti, significa abbracciare tutta quella fascia di vita del pubblico dipendente che ora cambia *status*. Non serve parlare di rapporti esauriti, altrimenti si farebbe confusione. Se si parla di rapporti esauriti, quelli che

fossero rimasti a metà strada (non dobbiamo dimenticare che anche i tempi della pubblica amministrazione sono diversi, cioè più lunghi) non troverebbero alcuna tutela. E allora, davvero, con l'emendamento che è stato presentato, si determinerebbero due tipi di tutela: una per quei rapporti che hanno trovato definizione ma sono stati oggetto di contenzioso, e un'altra per quei rapporti che per una serie temporale di eventi non sono stati definiti. Quindi, parlare di «questioni» che restano, anzi continuano ad essere devolute alla competenza del giudice amministrativo proprio in ragione dello schema dell'atto, significa fare un ragionamento semplice, che soprattutto sarà semplice per chi dovrà valutare eventualmente la competenza. Bisogna ragionare in termini di schema dell'atto: se l'atto era stato adottato dalla pubblica amministrazione, come è normalmente, nella sua potestà amministrativa, allora il pubblico dipendente che diventi privato deve avere la tutela piena che fino ad oggi gli è stata riconosciuta e che la modifica di *status* non può togliergli.

Il pregio del decreto-legge in esame è la chiarezza e la semplicità. Certamente – se si vuole – si possono ingenerare conflitti o *querelle*; sicuramente ce ne saranno ma saranno molto meno di quelli che si avrebbero se venisse approvato l'emendamento in esame che nasce creando già equivoci. *(Applausi dai Gruppi Lega Nord e Alleanza Nazionale-MSI).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Tripodi e Lubrano Di Ricco.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(455) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del Movimento UNITA in Angola* *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6

maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola», già approvato dalla Camera dei deputati. La Commissione ha terminato da poco i propri lavori, pertanto il relatore è autorizzato a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Migone.

* MIGONE, *relatore*. Onorevoli senatrici, onorevoli senatori, la conversione in legge di questi precedenti decreti-legge è un atto dovuto da parte della Repubblica italiana, nel senso che essi sono la conseguenza di decisioni per noi vincolanti delle Nazioni Unite e della Comunità europea. Concernono un argomento particolarmente importante in questo momento: quello dell'embargo e delle sanzioni, ma anche estremamente delicato, come è emerso nella discussione che abbiamo avuto in sede di Commissione affari esteri, perchè in questa fase storica in cui è venuta meno una disciplina, che definisco perversa, della fase precedente, della tensione bipolare, esiste un problema di gestione responsabile da parte della Comunità internazionale di tensioni e di conflitti variegati in tutto il mondo. Non c'è più la sindrome del nemico, ma esistono conflitti gravissimi rimasti congelati in parte nella fase precedente e che adesso esplodono con virulenza, richiedendo in molti casi anche forme di polizia internazionale rispetto alle quali la comunità internazionale è solo parzialmente preparata e che comunque incontrano difficoltà, resistenze ed anche giuste cautele all'interno dei singoli Stati che dovrebbero contribuirvi.

Forme di pressione e di intervento di tipo «intermedio» come gli embarghi e le sanzioni costituiscono quindi strumenti che non possono essere scartati *a priori*, anche se una lunga esperienza storica da questo punto di vista, ci insegna che tali interventi devono essere anche in questa forma graduati ed usati con estrema cautela.

Esiste anzitutto un problema di esigenze umanitarie: bisogna tener presenti i guasti e le difficoltà che si possono determinare per le popolazioni civili, che evidentemente non sono mai il bersaglio di tali interventi, e commisurare questo tipo di danni rispetto alla reazione e alla posizione di Governi spesso anche efferati, che possono utilizzare un atteggiamento non corretto, non sufficientemente calibrato da parte della comunità internazionale per raggiungere l'obiettivo opposto; cioè per rafforzare la loro posizione e determinare una strumentale solidarietà intorno ai Governi medesimi.

È questo il problema che abbiamo di fronte in linea generale e che non può che essere affrontato – a mio avviso, ma in linea con quanto traspare dalla discussione che ho avuto con i colleghi all'interno della Commissione affari esteri – caso per caso con estremo realismo e con altrettanta attenzione per le conseguenze politiche che derivano dai diritti delle popolazioni civili coinvolte.

Il disegno di legge di conversione dei precedenti decreti-legge non presenta particolari problemi. La vicenda di Haiti è nota al Senato: un Presidente legittimamente eletto è stato sostituito attraverso un colpo di Stato militare.

Di qui la reazione della comunità internazionale, delle Nazioni Unite, con l'approvazione della risoluzione n. 841, che prevede il divieto

di vendita, di trasporto e di fornitura di petrolio, prodotti derivati nonchè di qualsiasi tipo di armamenti, oltre al congelamento dei fondi haitiani all'estero. Successivamente è stato emanato un decreto che accentua ulteriormente tali misure di sicurezza conformemente a deliberati di carattere internazionale. Conseguono inoltre direttive in sede comunitaria che valgono, naturalmente, per il nostro paese.

Secondo una prassi, che a mio avviso si dovrebbe superare – credo – nello stesso decreto-legge il Governo ha inserito un altro provvedimento analogo; infatti, sempre di embargo si tratta, anche se il paese è diverso e la situazione è politicamente rovesciata: si tratta del Governo dell'Angola, con il quale il nostro paese ha un tradizionale rapporto di amicizia e nei cui confronti l'Italia ha avuto un ruolo importante al momento della conquista di una contrastata indipendenza. Esso è soggetto agli attacchi, anche militari, di un movimento, l'UNITA, che prima trovava punti di riferimento e di appoggio in singoli governi ma oggi è isolato, anche se poi i meccanismi del commercio delle armi, che sfugge al controllo dei governi, tengono in piedi un'offensiva che è tanto poco giustificata in quanto vi è una dichiarata disponibilità del Governo angolano a risolvere il conflitto in termini politici, cioè anche attraverso l'adozione di un Governo di coalizione. Ciò è stato soggetto a trattative che ci auguriamo possano giungere a buon fine attraverso il contributo della comunità internazionale e dello stesso Governo italiano.

In attesa che ciò avvenga e affinchè questo si verifichi, le Nazioni Unite hanno dichiarato un embargo a cui il nostro Governo ha aderito specificamente per quanto riguarda l'esportazione del petrolio da quella parte dei territori angolani controllata dal movimento sedizioso dell'UNITA.

Per tutte queste ragioni e con l'approfondimento e le cautele che la delicatezza e l'attualità della problematica richiedono, la Commissione mi ha incaricato di riferire favorevolmente al Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Di Maio. Ne ha facoltà.

* DI MAIO. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, il Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete prende atto che il decreto-legge oggi in discussione configura praticamente un atto dovuto e, pertanto, non intende opporsi alla sua conversione in legge. Tuttavia formula due osservazioni.

Anzitutto, il Gruppo condivide l'esigenza, espressa in particolare dal senatore Serri in Commissione, di un approfondimento dell'efficacia dei provvedimenti cosiddetti di embargo, anche alla luce degli avvenimenti conseguenti all'applicazione di interventi consimili nel recente passato, con particolare riguardo alla valutazione delle conseguenze a carico delle popolazioni civili. Inoltre, tenuto conto che l'articolato originario ha già dovuto subire una prima revisione per essere adeguato a provvedimenti maggiormente restrittivi adottati dal Consiglio di sicurezza dell'ONU nel frattempo, richiama l'attenzione del Governo sulla circostanza che le scelte compiute riducono ulteriormente l'efficacia complessiva dell'intervento.

Intanto, non è stato accolto l'invito del Consiglio di sicurezza dell'ONU ad applicare sanzioni penali ai trasgressori, perchè il provvedimento prevede soltanto l'applicazione di sanzioni amministrative, contrariamente alla richiesta del Consiglio di sicurezza. Inoltre, l'incidenza economica, già oggettivamente esigua data la scarsa entità dei nostri scambi commerciali con Haiti, trova un'ulteriore riduzione perchè la potenziale dissuasione nei confronti di soggetti (tra l'altro italiani) trasgressori delle norme contenute nel decreto è ulteriormente diminuita dalla scelta di contenere la sanzione amministrativa alla metà dell'importo della transazione illegittima.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Serri.
Ne ha facoltà.

* SERRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti voterà a favore della conversione, non senza – però – fare le seguenti rapidissime osservazioni.

La prima motivazione del voto a favore è riferita alla specificità delle situazioni che il relatore Migone ha illustrato e che non riprendo, anche se aggiungerei l'esigenza di una verifica politica più generale da parte del Governo anche in riferimento a queste situazioni. Da una parte si fa l'embargo (penso ad Haiti) e dall'altro ogni giorno si respingono migliaia di profughi che scappano e sono costretti a ritornare nel loro paese e spesso per farsi ammazzare. Oppure, per quanto riguarda l'UNITA (annoto anch'io che è sbagliato mettere assieme situazioni così diverse come quella di Haiti e quella dell'Angola), potremmo conoscere che politica concreta stanno facendo il Belgio, il Portogallo e lo Zaire in proposito? Siamo sicuri che è una politica coerente con i fini dichiarati dall'embargo e dalle sanzioni, cioè quelli di rafforzare il processo di pace e il Governo che rappresenta legalmente l'Angola e che si dichiara disponibile a procedere su questa via di pacificazione?

Per il signor sottosegretario Caputo, che è arrivato in questo momento, ricordo che stavo aggiungendo un elemento a quanto ieri detto in Commissione, cioè l'esigenza che ci sia questa verifica della politica più generale dei paesi in rapporto all'embargo. Anticipo questo argomento perchè quando arriverà il provvedimento che riguarda la Libia (lei ricorderà che ieri ne ho fatto cenno) probabilmente la nostra posizione sarà un po' diversa dal voto a favore che invece in questo caso esprimiamo.

Per quanto riguarda lo strumento concreto dell'embargo e delle sanzioni, noi poniamo l'esigenza di riflettere su tre questioni: l'efficacia dell'embargo con una strumentazione adeguata alle diverse situazioni; secondo, come si evita la sofferenza delle popolazioni, in particolare per quanto concerne i settori farmaceutico e alimentare; terzo, come controllare l'embargo da parte di un'autorità riconosciuta in rapporto al fine generale dichiarato, evitando che il controllo venga delegato ai singoli paesi, i quali possono agire a seconda dei propri interessi; e sapete che gli esempi potrebbero essere numerosi. Ciò richiede un rafforzamento dell'autorità dell'ONU e dei poteri effettivi di controllo da parte delle Nazioni Unite, sia sul piano civile sia, se necessario, sul piano militare. Al contrario, se il controllo viene delegato alla buona volontà dei

singoli paesi, rischia di prevalere l'interesse specifico e, come sappiamo, l'embargo viene in vari modi aggirato e non ottiene gli effetti voluti.

Infine, signor Sottosegretario, riteniamo che il Governo dovrebbe scindere le questioni della Libia, del Mozambico e della ex Jugoslavia ed instaurare una certa prassi. Chiedo che ciò venga fatto sin dal prossimo decreto, giacchè mi sembra che alla Camera dei deputati ve ne è già uno in corso di esame.

CAPUTO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Mozambico non c'è.

SERRI. Per fortuna. La mia richiesta è che il Governo instauri la prassi di riferire periodicamente in Parlamento, vedremo poi se in Aula o in Commissione, circa gli effetti concreti delle misure di embargo.

Voglio, per concludere, richiamare tre situazioni sulle quali anticipo tale richiesta. La prima concerne l'embargo in atto nei confronti dell'Iraq. Recentemente abbiamo ascoltato e letto la dichiarazione esplicita del ministro Tareq Aziz, in occasione della sua visita in Italia, dichiarazione non contestata da alcuno, secondo cui l'Iraq ha reso osservanza a tutte le risoluzioni dell'ONU. Ci si chiede perchè debba continuare, soprattutto per gli aspetti economici, alimentari, farmaceutici e sanitari, un embargo che come tutti sappiamo pesa in modo drammatico sulle popolazioni civili, in particolari sugli anziani ed i bambini.

La seconda questione, e qui il problema politico è ancor più complesso, riguarda l'embargo nei confronti della Libia. Sappiamo che recentemente un uomo di Abu Nidal si è autoaccusato della strage di Lockerbie. A che punto siamo? I vari paesi, l'Italia, l'Inghilterra, la Francia, come stanno attuando tale embargo ed esso cosa sta producendo? Non è il caso di agire in sede ONU affinchè questa politica venga rivista?

Al di fuori dell'ONU poi è, in atto, da molti decenni, un altro embargo, quello nei confronti di Cuba. L'ONU ha votato una risoluzione per porre fine a tale embargo; l'Italia in quella sede si è astenuta, mentre alcuni paesi, la Spagna e il Canada recentemente, hanno dichiarato di non applicarlo più. È tempo che l'Italia riveda questa politica, dopo la sua posizione di astensione, per passare ad un'azione attiva contro l'embargo nei confronti di Cuba?

Mi auguro infine di ascoltare in Parlamento, nelle sedi opportune, gli esiti della recente visita che il Ministro degli esteri ha compiuto nei paesi della ex Jugoslavia, per verificare in quella sede a che punto siamo con le misure di embargo (in particolare quello nei confronti della Serbia) in rapporto alla situazione generale di sviluppo dell'iniziativa di pace nei paesi della ex Jugoslavia, che noi auspichiamo con il massimo impegno.

È un'anticipazione di quanto chiederemo con gli opportuni strumenti e nelle occasioni che ci saranno offerte sia in merito alla politica generale di embargo, sia in relazione ai casi specifici richiamati. Preannunzio, il voto favorevole al disegno di legge di conversione del presente decreto. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sellitti. Ne ha facoltà.

SELLITTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, nel prendere la parola sulla conversione in legge di questo decreto in discussione, non posso innanzi tutto non far rilevare due ordini di questioni: la insufficienza dell'intervento delle Nazioni Unite in alcune aree del mondo dove la pace o il diritto alla libertà dei cittadini sono minacciati o addirittura inesistenti; la necessità di trovare altre forme di pressione, rispetto all'embargo, in quanto questa misura, anzichè recare danno ai responsabili delle malversazioni o delle minacce alla pace, si ripercuote sulla maggioranza della popolazione ed in particolare sugli strati più deboli di essa. Inoltre, come è stato già detto da un autorevole collega, l'embargo ha dimostrato di provocare il rifiorire di mercato nero (vedi la vicina Jugoslavia). Allo stesso modo, credo sia da riconsiderare la reale dinamica dei rapporti economici: ad esempio, l'Inghilterra ha incrementato i suoi rapporti con la Libia, mentre i nostri rapporti si sono notevolmente affievoliti.

A parte tutto ciò, sul merito poi del provvedimento nessuna questione, anche se condivido i rilievi emersi sulla inopportunità di associare, in un'unica sede, due paesi con condizioni politiche assai diverse.

Ad Haiti un governo golpista ha represso le libertà fondamentali, con una reazione iniziale a dire il vero assai blanda da parte della Comunità internazionale; in Angola un difficile processo di pace è in atto e un gruppo soccombente in libere elezioni ha nuovamente scatenato una guerra civile.

Diverse dunque le condizioni ma ugualmente necessario un maggiore impegno sia delle Nazioni Unite ma anche dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza.

Non sembra verosimile infatti che senza aiuto, diretto o indiretto, un regime militare come quello di Haiti possa tranquillamente vivere a tre anni di distanza dalla effettuazione del colpo di stato, tenuto pure conto della totale mancanza di autonomia economica di quel paese così povero di risorse.

Ecco perchè, nel dichiarare il nostro voto favorevole al provvedimento chiediamo al Governo che si faccia parte attiva nelle sedi internazionali affinchè una maggiore decisione venga posta nel ripristino delle libertà nel paese centroamericano, nel cosiddetto «cortile di casa» statunitense, dove purtroppo continuano a convivere, in una esplosiva mescolanza, regimi dittatoriali, povertà estrema e grande instabilità politica oltre che una cronica mancanza di libertà.

Diverso, dicevo, il caso dell'Angola, paese potenzialmente ricco, con grande abbondanza di petrolio e di materie prime anche pregiate, che non riesce però a sfamare la propria popolazione per il protrarsi di una guerra fratricida che lo affligge da più di un decennio, iniziata proprio in concomitanza della conquista dell'indipendenza.

Qui il progresso di pacificazione interna sembrava seriamente avviato, anche per la intelligente mediazione americana, e libere elezioni erano state indette. Ma il prevalere del partito di governo ha riacceso la miccia e l'UNITA che ha infranto il patto di pace è oggi giustamente condannata dalla Comunità internazionale.

L'Italia non deve però limitarsi ad applicare le sanzioni decise dall'ONU. In Angola deve e può fare di più. Voglio ricordare che negli

anni Ottanta la cooperazione italiana ha aiutato l'ex colonia portoghese a ricostruire alcuni settori importanti della sua economia. Abbiamo aiutato questo paese a crescere nonostante l'instabilità politica.

Ora possiamo svolgere una importante azione di mediazione, utilizzando anche i canali non governativi che già hanno svolto in Mozambico un meritato lavoro. Parlo della Comunità di Sant'Egidio e di tutti coloro che, conoscendo la realtà angolana e gli attori principali di quella tormentata scena, sono in condizioni di esercitare un ruolo positivo, come occorre premere sugli Stati Uniti affinchè riprendano anch'essi il positivo lavoro svolto due anni or sono.

A conferma, in una recente visita fatta in Italia, il Ministro degli esteri angolano ha insistito sul ruolo che l'Italia può ancora svolgere.

È in gioco la pace e, di conseguenza, lo sviluppo economico di un paese che può esercitare una grande influenza nell'Africa Centrale. Un paese che, nella pace, può trovare finalmente l'opportunità per offrire condizioni di vita civile ai suoi abitanti e che può anche contribuire alla pacificazione di tutte le aree contigue.

Ecco perchè noi votiamo a favore della conversione ribadendo però la necessità di un impegno che vada oltre l'embargo e richiamando il Governo affinchè dia un segnale in questa direzione. *(Applausi dal Gruppo Progressista-PSI).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* MIGONE, *relatore*. Signor Presidente, mi sembra che il dibattito non solo non abbia inficiato il responso che siamo chiamati a dare come Senato, ma abbia anche arricchito una tematica che è centrale per le ragioni che sono state già esposte. Condivido moltissime delle osservazioni fatte e chiedo pertanto all'Assemblea di confermare il giudizio unanime della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CAPUTO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, voglio innanzi tutto ringraziare il presidente Migone per il responso favorevole e poi limitarmi a rispondere ad alcune delle obiezioni sollevate nel corso del dibattito.

Abbiamo già visto insieme in sede di Commissione affari esteri che il problema delle sanzioni come strumento va sicuramente affrontato, ma a livello di Nazioni Unite più che in sede governativa. In questo caso infatti, come in altri, noi ci limitiamo a recepire e a tradurre in provvedimenti nazionali una decisione che è stata presa nel Palazzo di vetro. Quando, a partire dal 1° gennaio 1995 (e sono lieto di potervi annunciare che ormai abbiamo raccolto tutte le promesse e gli impegni di voto necessari per garantire questo avvenimento), faremo nuovamente parte del Consiglio di sicurezza, certamente avremo più voce in capitolo su questo punto estremamente delicato.

Che le popolazioni civili siano spesso chiamate a pagare il prezzo per un'azione che ha uno scopo completamente diverso, cioè quello di

costringere un Governo ad accettare delle richieste internazionali, è un fatto incontrovertibile. Purtroppo non è stata trovata finora un'alternativa valida, qualora si tratti di esercitare una pressione su un Governo senza ricorrere alla forza; e ricorrere alla forza – lo sapete meglio di me – spesso non è consigliabile e comunque, nel limite del possibile, è sempre da evitare. Non ci sono quindi molte alternative; le sanzioni alcune volte hanno avuto successo. Ad esempio esse hanno avuto una parte importante nel portare alla soluzione del problema della Rhodesia, oggi Zimbabwe; hanno avuto un ruolo importante nel ritorno della Repubblica sudafricana alla democrazia multirazziale; è indubbio però che anche in quest'ultimo caso prima che il risultato fosse conseguito la popolazione civile ha pagato un duro prezzo sotto forma di crisi economica e di aumento della disoccupazione.

Nel caso di paesi molto poveri come Haiti la cosa è anche più grave e non vi nascondo che uno degli effetti delle sanzioni è stato quello di far scendere nel 1993 il prodotto interno lordo di questa piccola isola dell'11 per cento, senza peraltro riuscire ad obbligare il governo militare a cedere le armi.

Sono quindi perfettamente d'accordo con voi che sull'efficacia e sull'opportunità delle sanzioni spesso si potrebbe discutere.

Non è questa la sede per parlare di cosa fare nei confronti degli altri paesi oggi vittime o comunque oggetto di sanzioni da parte delle Nazioni Unite; quando il problema si presenterà, ne dibatteremo senz'altro, senatore Serri, con la massima apertura.

Per quel che riguarda la situazione angolana, volevo fare alcune precisazioni. Noi abbiamo conglobato i due provvedimenti nello stesso disegno di legge perchè così era già stato fatto dal precedente Governo e anche per accelerare delle procedure che erano già notevolmente in ritardo. Sulla questione di principio che di solito convenga separare una cosa dall'altra, posso assolutamente concordare.

La situazione angolana, peraltro, è abbastanza diversa da quella di Haiti ed è anche diversa da quella del Mozambico che è stata evocata dal senatore Sellitti come analogia per un possibile intervento italiano. Un approccio informale per un possibile intervento italiano è peraltro stato fatto sia dalla parte governativa sia dalla parte dell'UNITA: l'esempio è quanto la comunità di Sant'Egidio è riuscita a fare in Mozambico dove, da quando l'accordo di pace è stato concluso, praticamente non si spara più un colpo di fucile e il paese, che è stato classificato come il più povero del mondo (65 dollari di reddito *pro capite* all'anno, secondo gli ultimi dati della Banca Mondiale) sta lentamente risalendo la china.

Per l'Angola il problema è purtroppo più complicato, perchè un negoziato è già in corso a Lusaka e procede con fasi alterne: in alcuni settori si sono fatti progressi, in altri se ne sono fatti assai meno. Comunque una sede negoziale esiste già; il problema vero è quello del controllo del territorio che l'UNITA esercita nella misura del 55-60 per cento ed è quello, purtroppo endemico in Africa, dello scontro tribale. Al contrario del Mozambico, dove lo scontro era soprattutto politico tra FRELIMO e RENAMO, qui ci troviamo di fronte a uno scontro nello stesso tempo politico e razziale, anzi, tribale più che razziale, nel senso che gli Owambundu che controllano gli altipiani interni e che sono da sempre

dalla parte dell'UNITA, non accettano comunque una supremazia governativa quale viene chiesta dal legittimo governo di Luanda e quindi la mediazione rischia di essere molto più difficile.

Questo provvedimento di cui abbiamo chiesto l'approvazione è in realtà abbastanza blando e probabilmente anche abbastanza inefficace; ma anche qui debbo semplicemente rifarmi al criterio dell'atto dovuto e quindi non è detto che il fatto che ora noi lo applichiamo e che gli altri paesi aderenti all'ONU lo applichino abbia un effetto determinante: esso infatti è limitato alle forniture petrolifere e non riguarda altre cose; soltanto in una seconda fase eventualmente si passerà a misure più incisive.

Con questo io avrei concluso, ringrazio il Senato per l'approvazione che, stando alla relazione e agli interventi di tutti i Gruppi politici si appresta a dare.

PRESIDENTE. Prima di passare alle dichiarazioni di voto, invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione permanente, programmazione economica, bilancio.

GEI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 novembre 1993, n. 440, 7 gennaio 1994, n. 6, e 4 marzo 1994, n. 163.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 240, recante attuazione dell'embargo nei confronti di Haiti, deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 841.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272:

All'articolo 1:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Sono altresì resi indisponibili i fondi e le altre risorse finanziarie, ivi comprese quelle provenienti da altri cespiti patrimoniali,

nonchè l'oro e gli altri metalli preziosi, appartenenti ai seguenti soggetti:

a) ufficiali delle forze armate haitiane, compresa la polizia, e loro più prossimi familiari;

b) principali partecipanti al colpo di Stato del 1991, al Governo illegale seguito al colpo di Stato, e loro più prossimi familiari;

c) persone dipendenti o agenti per conto dei militari haitiani o dei loro più prossimi familiari.

1-*ter*. Il Ministro degli affari esteri cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei nominativi dei soggetti rientranti nelle categorie di cui al comma 1-*bis* comunicati dal Comitato istituito con la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 841/1993»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'indisponibilità di cui ai commi 1 e 1-*bis* non opera nelle ipotesi previste dal paragrafo 2 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 873/1993»;

il comma 3 è soppresso.

All'articolo 2:

al comma 1, è premesso il seguente:

«01. Piena esecuzione è data alla decisione del Consiglio dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA 94/314/CECA, del 3 maggio 1994»;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni del presente decreto, dei regolamenti del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 1608/93 del 24 giugno 1993 e n. 3028/93 del 28 ottobre 1993, dei regolamenti del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea nn. 1263/94 e 1264/94 del 30 maggio 1994 e della decisione del Consiglio dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA 94/314/CECA, relativi all'embargo nei confronti di Haiti, nonchè in violazione del regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 2967/93 del 25 ottobre 1993, relativo all'embargo nei confronti del movimento UNITA in Angola».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Sono resi indisponibili i fondi, ivi inclusi quelli derivanti dalla cessione di proprietà, appartenenti al Governo di Haiti o alle autorità di

fatto in Haiti, ovvero che siano controllati, direttamente o indirettamente da detti soggetti, o anche da enti, ovunque situati o costituiti che siano posseduti o controllati dal Governo e dalle menzionate autorità in Haiti.

1-*bis*. Sono altresì resi indisponibili i fondi e le altre risorse finanziarie, ivi comprese quelle provenienti da altri cespiti patrimoniali, nonchè l'oro e gli altri metalli preziosi, appartenenti ai seguenti soggetti:

a) ufficiali delle forze armate haitiane, compresa la polizia, e loro più prossimi familiari;

b) principali partecipanti al colpo di Stato del 1991, al Governo illegale seguito al colpo di Stato, e loro più prossimi familiari;

c) persone dipendenti o agenti per conto dei militari haitiani o dei loro più prossimi familiari.

1-*ter*. Il Ministro degli affari esteri cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei nominativi dei soggetti rientranti nelle categorie di cui al comma 1-bis comunicati dal Comitato istituito con la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 841/1993.

2. L'indisponibilità di cui ai commi 1 e 1-*bis* non opera nelle ipotesi previste dal paragrafo 2 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 873/1993.

4. Gli istituti di credito e gli altri soggetti che detengono a qualsiasi titolo i fondi resi indisponibili dal presente decreto sono tenuti a darne comunicazione al Ministero del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Articolo 2.

01. Piena esecuzione è data alla decisione del Consiglio dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA 94/314/CECA, del 3 maggio 1994.

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni del presente decreto, dei regolamenti del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 1608/93 del 24 giugno 1993 e n. 3028/93 del 28 ottobre 1993, dei regolamenti del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea nn. 1263/94 e 1264/94 del 30 maggio 1994 e della decisione del Consiglio dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA 94/314/CECA, relativi all'embargo nei confronti di Haiti, nonchè in violazione del regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 2967/93 del 25 ottobre 1993, relativo all'embargo nei confronti del movimento UNITA in Angola.

2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo, anche indirettamente, prendono parte ad operazioni per le quali sussiste l'indisponibilità di cui all'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al valore medesimo. La predetta sanzione si applica anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti menzionati al comma 1.

3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Articolo 3.

1. Deroghe all'indisponibilità di cui all'articolo 1 possono essere disposte, sia con riferimento a casi particolari che a categorie di operazioni individuate in via generale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

PORCARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORCARI. Signor Presidente, onorevoli senatori, ieri la 3ª Commissione permanente si è espressa in favore, all'unanimità, dell'approvazione del disegno di legge in esame recante attuazione degli embarghi decisi dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento angolano UNITA. Naturalmente tale unanimità non può che portarci, anche per rispetto della nostra posizione ed osservanza delle regole che ci devono guidare in sede di Nazioni Unite, a votare a favore della conversione in legge del decreto-legge in esame.

Fatta questa premessa, mi sia consentita comunque qualche riflessione. Personalmente ritengo – e credo che molti senatori del mio Gruppo parlamentare condividano questo punto di vista – che l'embargo abbia soprattutto l'efficacia di affamare le popolazioni: non pagano i Governi o pagano soltanto quando quest'ultimi sono già indeboliti, pagano molto le popolazioni. L'esempio di Cuba, dove ho avuto l'onore di rappresentare la Repubblica italiana per sei anni, mi sembra eloquente. Cuba è da trent'anni (e certo chi vi parla dai banchi della destra non è favorevole a quel tipo di regime) sottoposta ad un pesantissimo embargo statunitense, ma Fidel Castro, il suo regime e la sua ideologia sono sempre lì e l'economia cubana è debolissima. Qual è la conclusione? Perchè l'embargo abbia effetto non ci vogliono soltanto delle economie deboli, ma ci vogliono anche

dei regimi deboli, indeboliti, alla vigilia del loro crollo; allora hanno effetto.

Il senatore Caputo, mio stimatissimo collega, sottosegretario di Stato (e se mi consente amico) ha accennato alla Rhodesia-Zimbabwe e al Sudafrica. Mi permetterei per una volta, avendo spesso delle idee molto vicine a quelle dell'amico Caputo, di esprimere un leggero dissenso. A mio modesto avviso, le situazioni della Rhodesia, poi divenuta Zimbabwe con l'indipendenza, e quella del Sudafrica sono sbocciate in un'indipendenza che ha tenuto conto delle esigenze delle popolazioni africane per un processo di maturazione interna, di esplosione interna, più che per le sanzioni. Il Sudafrica è un paese ricchissimo e mi domando quanto le sanzioni abbiano inciso politicamente, anche se ovviamente hanno dato un certo disturbo.

Quindi, premesso tutto ciò, debbo ribadire la nostra fedeltà alle decisioni del Consiglio di sicurezza, in relazione al quale prendiamo atto con piacere che ne saremo membri prossimamente. Pertanto potremo svolgere un'azione più incisiva rispetto a quella che adesso possiamo attuare in sede di Assemblea generale e di altri organi. Mi auguro che in quella sede la voce dell'Italia - anzi ne sono sicuro quale appartenente allo schieramento che sostiene il Governo - e le ragioni politiche ed umanitarie su questi problemi si possano far valere in maniera più chiara ed incisiva.

Per quanto riguarda Haiti vorrei, infine, richiamare l'attenzione su una tragedia umana, pari a quella dei *boat-people* in Asia. Noi abbiamo dei *boat-people*, dei profughi, dei rifugiati, delle persone che fuggono per fame. Non dobbiamo ammantare quest'evento soltanto di ragioni politiche: questa gente fugge da Haiti perchè affamata. Vorrei pregare il senatore Caputo, quale rappresentante del Governo in quest'Aula, di manifestare la nostra preoccupazione sul problema umanitario e di fare in modo tale che l'Italia possa farsi promotrice di una forte azione in sede internazionale, di Nazioni Unite, di Unione Europea, in tutte le organizzazioni in cui noi siamo presenti e possiamo far sentire la nostra voce affinchè il problema venga preso in considerazione. Gli Stati Uniti sono nostri amici ed alleati. Ci rendiamo conto dei problemi che pone l'immigrazione selvaggia, l'immigrazione improvvisa e massiccia; non saremo certamente noi da questi banchi a sottovalutarli: problemi del genere li abbiamo avuti in Italia con gli albanesi e ne avremo probabilmente in futuro.

Rimane il fatto che ciò significa fermare in alto mare i profughi e rimandarli a casa, sotto un regime la cui crudeltà, al di là di qualsiasi valutazione mi sembra accertata. Questi profughi, tornati a casa, non passeranno certo un buon quarto d'ora nè sotto il profilo della loro sopravvivenza alimentare, nè ancor meno sotto il profilo dell'accoglienza che riceveranno da quei Governi.

Rivolgo quindi questo appello e, ciò premesso, confermo il voto già espresso ieri in Commissione favorevole all'approvazione del disegno di legge di conversione. *(Applausi dai Gruppi di Alleanza Nazionale-MSI, Forza Italia e del Centro cristiano democratico).*

BRATINA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BRATINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, alla luce del voto che è stato espresso nella Commissione e delle considerazioni che i vari Gruppi hanno svolto ora in Aula, il Gruppo Progressisti-Federativo si dichiara favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

(232) *Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia* *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia». Ha chiesto di essere autorizzato a riferire oralmente il relatore, senatore Ballesi. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta, pertanto il relatore ha facoltà di parlare.

* BALLESI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge n. 271 vuole anticipare agli articoli 1 e 2 benefici di carattere economico a favore di alcune categorie di personale non direttivo delle Forze di polizia, in attesa del riordino delle rispettive carriere.

Nel merito, in particolare l'articolo 1 attribuisce «scatti aggiuntivi» al personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria che assicurino un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto per i marescialli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. In sostanza a me pare si tratti di porre in essere un allineamento per quanto concerne i cosiddetti «scatti gerarchici».

Sempre nel merito, l'articolo 2 contempla l'attribuzione del VI livello retributivo, previo conseguimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, agli assistenti capo ed equiparati della Polizia di Stato e del Corpo della polizia penitenziaria, nonchè agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato.

L'articolo 3 prevede agevolazioni con riguardo all'immissione nei ruoli degli ispettori e dei commissari della Polizia di Stato degli appartenenti all'Amministrazione civile dell'Interno.

L'articolo 4 «introduce la possibilità di partecipare, a domanda, al corso immediatamente successivo per il personale appartenente alla Polizia di Stato che, durante lo svolgimento dei corsi per l'accesso ai ruoli

dei sovrintendenti, degli ispettori e dei commissari, o equiparati, sia risultato assente per un periodo di tempo che eccede i tempi previsti dai rispettivi ordinamenti, a causa di malattia contratta per motivi di servizio».

L'articolo 5 è sostanzialmente finalizzato al rifinanziamento della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

Concludo questa breve relazione, signor Presidente, onorevoli colleghi, sostenendo che il provvedimento è molto atteso; esso costituisce la reiterazione di precedenti decreti-legge e rappresenta un punto di equilibrio raggiunto per alcuni aspetti non senza fatica.

Per questa ragione e per i motivi prima esposti, raccomando all'Aula l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mancuso. Ne ha facoltà.

MANCUSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la conversione in legge del decreto-legge n. 271 ci apprestiamo oggi a sanare alcune anomalie che nel corso del tempo hanno creato difficoltà e contenziosi all'interno delle Forze di polizia. Forze di polizia le quali, per adempiere ai loro compiti particolarissimi, hanno bisogno anzitutto di serenità e poi di mezzi idonei all'espletamento dei delicati servizi ad esse affidati, inoltre di molta attenzione da parte delle istituzioni. Non è da escludere che anche i benefici economici, oltre agli apprezzamenti morali, traducono in maniera sostanziale il riconoscimento che il Parlamento deve avere nei confronti di chi si impegna per la tutela delle leggi e per l'affermazione dei diritti e dei doveri.

Pertanto, in attesa del riordino delle carriere (questione che si pone con sempre maggiore attualità), era a mio avviso necessario che il Parlamento apportasse alcuni correttivi atti a riequilibrare le posizioni degli ispettori della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria che, senza entrare in competizione con i sottufficiali delle altre Forze di polizia, che comunque hanno un ordinamento militare, necessitavano di un riequilibrio economico. È comunque da porre in evidenza che gli ispettori della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria, alla luce delle riforme che i due corpi hanno avuto (peraltro riforme ampiamente volute dagli appartenenti ai corpi stessi), espletano un compito talmente particolare che, per quanto concerne le modalità di accesso ai concorsi, non hanno riscontri con quanto previsto per le altre Forze di polizia. È per tale ragione che ritengo non vi sia alcuna discrepanza tra i miglioramenti di carattere economico agli ispettori della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria che verranno concessi con l'approvazione del provvedimento in esame e quanto percepiscono i sottufficiali appartenenti alle altre Forze di polizia.

Vorrei aggiungere che la figura dell'ispettore della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria non ha un rilievo di poco conto ma assume particolare rilevanza perchè esso svolge specifici e delicati compiti di polizia giudiziaria che costituiscono comunque l'aspetto principale del compito della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria.

Con l'incentivazione economica che verrà concessa anche a chi riveste nelle varie Forze di polizia la carica di ufficiale di polizia giudiziaria,

si rende un atto di giustizia sempre in considerazione della delicatezza dei compiti svolti.

Inoltre, con la regolamentazione definitiva del regime di obbligatoria astensione dal lavoro per gli appartenenti alla Polizia di Stato in maternità, finalmente si va a sanare una questione annosa che discrimina la donna rispetto alle competenze assegnate agli operatori di sesso maschile della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia.

Quindi, nel dichiarare la nostra ampia disponibilità alla definitiva conversione in legge del decreto-legge n. 271, ritengo che nei fatti dimostreremo il nostro rispetto e l'alto apprezzamento a quelle donne e a quegli uomini che in uniforme tutelano la nostra libertà e la nostra democrazia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marchetti. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, anch'io considero positivamente l'avvio di un miglioramento di carattere economico per le categorie previste nel provvedimento in esame, miglioramento che poi consiste nell'equiparazione del trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato a quello già corrisposto ad altre unità appartenenti alle Forze dell'ordine. Ritengo quindi che si tratti di un provvedimento atteso, come ricordava poc'anzi il senatore Mancuso; del resto si tratta di un decreto reiterato con qualche modifica e direi anche con qualche miglioramento apportato in sede di Commissione attraverso emendamenti che noi stessi come Gruppo abbiamo proposto, primo firmatario il collega Manzi.

Sia pure nella sua limitatezza rispetto alle esigenze che peraltro il decreto non pretende di affrontare, cioè quelle di riforma e di riordino che esistono in tutto il settore, il decreto stesso non può che essere considerato positivo.

Oltre gli elementi che sottolineavano il relatore e il collega Mancuso ora, vorrei richiamare anche la positività delle norme dell'articolo 3, comma 4, che vieta di adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato durante la gestazione e, al comma 5, il personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.

Ugualmente positiva è la norma dell'articolo 5 relativa alle cooperative edilizie costituite tra il personale appartenente alle Forze di polizia e agli incentivi relativi.

Ripeto che nella sua limitatezza e pur con le riserve che abbiamo rispetto al ricorso continuo ai decreti-legge, consideriamo positivamente il provvedimento e auspichiamo che presto si possa sviluppare, intorno ai problemi della Polizia di Stato e di tutte le Forze dell'ordine del nostro paese, una discussione più complessiva per avviare un processo di maggiore coordinamento e di maggiore precisazione del ruolo di questi corpi, possibilmente riprendendo anche un disegno di legge presentato nella scorsa legislatura che si faceva carico effettivamente del problema del coordinamento tra le varie Forze di polizia. Si tratta di una questione difficile e complessa, rispetto alla quale, però, credo che in futuro non possa mancare l'impegno all'ap-

profondimento da parte del Senato della Repubblica. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, che invito anche ad illustrare gli emendamenti presentati dalla Commissione.

* BALLESI, *relatore.* Signor Presidente, la Commissione ha dovuto effettuare un certo lavoro perchè gli emendamenti sono passati al vaglio della Commissione bilancio e della Commissione affari costituzionali; in certi passaggi è stato necessario anche che il relatore si esprimesse su taluni. Comunque, qui in Aula ritengo di esprimere parere favorevole a tutti gli emendamenti presentati dalla Commissione.

D'accordo con il Governo, debbo precisare che all'emendamento 5.1 bisogna eliminare le parole: «integrativi alle cooperative che hanno ottenuto contributi». Quindi, inizialmente, il testo del comma 5 recita: «5. Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 7»...

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LI CALZI, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Signor Presidente, onorevoli senatori, il presente decreto-legge contiene soprattutto alcune anticipazioni di carattere economico, con riferimento agli articoli 1 e 2, a favore di categorie di personale non direttivo delle Forze di polizia, in vista del riordino delle rispettive carriere, secondo criteri di omogeneità, che il Governo si impegna ad affrontare.

L'*iter* del presente provvedimento è stato, nelle diverse Commissioni, ancorato ad un criterio di limitatezza, così come affermato da alcuni dei senatori intervenuti. Dovendo procedere al riassetto generale delle carriere si è ritenuto di non incidere, appunto attraverso lo strumento del decreto-legge, al di là di ciò che era necessario ed urgente.

In conclusione il Governo condivide le osservazioni e le motivazioni sia del relatore sia di quanti sono intervenuti nella discussione e chiede all'Aula di pronunziarsi in senso favorevole alla conversione di questo decreto-legge, con l'impegno di procedere al più presto al riassetto generale delle carriere.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

GEI, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il decreto in titolo, esprime il proprio nulla osta, per quanto di propria competenza, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il comma 1 dell'articolo 6 sia così modificato:

«1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2, valutati in lire 21.250 milioni nell'anno 1994, in lire 41.705 milioni nell'anno 1995 ed in lire 50.530 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello

stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Presidenza del Consiglio dei ministri"».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 gennaio 1994, n. 3, e 8 marzo 1994, n. 156.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Ai soli fini perequativi nell'ambito dei princìpi indicati dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, al personale della Polizia di Stato con la qualifica di vice ispettore, di ispettore e di ispettore capo o corrispondenti sono attribuiti, a decorrere dal 1° gennaio 1994, scatti aggiuntivi pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento, nella seguente misura:

a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo;

b) uno scatto all'ispettore collocato al VI livello retributivo, in aggiunta allo scatto già in godimento;

c) uno scatto all'ispettore capo, già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ovvero a quelli del disciolto Corpo della polizia femminile, collocato al VII livello retributivo.

2. Resta fermo per il personale di cui al comma 1, se più favorevole, il trattamento economico previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano, con le stesse decorrenze, anche al personale del Corpo della polizia penitenziaria con la qualifica di vice ispettore e di ispettore capo nella seguente misura:

a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo;

b) uno scatto all'ispettore capo, già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia, collocato al VII livello retributivo.

4. Limitamente all'attribuzione degli scatti aggiuntivi previsti dal presente articolo non trova applicazione la disposizione dell'articolo 43, sedicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Le disposizioni della legge 24 gennaio 1986, n. 17, si applicano anche al personale della Polizia di Stato e del Corpo delle Guardie forestali dello Stato».

1.1 LA COMMISSIONE

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo dei successivi articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 2.

1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è attribuita agli assistenti capo della Polizia di Stato e del Corpo della polizia penitenziaria, nonchè agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, previo superamento del corso previsto dai rispettivi ordinamenti, indipendentemente dall'anzianità di grado o di qualifica rivestita.

2. Al personale di cui al comma 1 la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ed il relativo trattamento economico previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, sono attribuiti a decorrere dal primo giorno del semestre successivo a quello in cui gli interessati hanno utilmente frequentato il corso prescritto. Per i trattamenti economici da attribuire a decorrere dal 1° gennaio 1994, lo scatto gerarchico previsto dall'articolo 138, penultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, connesso alla qualifica o grado di provenienza è contestualmente riassorbito con il passaggio al VI livello retributivo. Nei confronti degli assistenti capo U.P.G. e degli appuntati scelti U.P.G., ai quali è stato attribuito il VI livello retributivo anteriormente al 1° gennaio 1994, lo scatto tabellare in tale livello confluisce nella retribuzione individuale di anzianità. Limitamente all'attribuzione del trattamento stipendiale, a decorrere dal 1° gennaio 1994, non trovano ulteriore applicazione le disposizioni dell'articolo 13, comma 8, dell'articolo 22, comma 8, e dell'articolo 23, comma 4, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni,

nonchè quelle dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

3. La disposizione dell'articolo 3, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, è interpretata, ai soli effetti pensionistici, nel senso che l'attribuzione del VI livello retributivo agli assistenti capo U.P.G. ed agli appuntati scelti U.P.G., in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 216 del 1992, decorre dal 1° gennaio 1993, indipendentemente dalla collocazione degli interessati in posizione transitoria.

Articolo 3.

1. All'articolo 45 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per l'ammissione ai concorsi per l'assunzione degli ispettori e dei commissari degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno, i limiti di età previsti dall'articolo 52, primo comma, e dall'articolo 55, primo comma, sono elevati a 40 anni».

2. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 55 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è abrogato.

3. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2*-bis. Per l'ammissione al concorso di cui al comma 1 degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, diversi da quelli del personale del Corpo di polizia penitenziaria, il limite massimo di età previsto dalla lettera *b)* del medesimo comma 1 è elevato a quaranta anni».

4. All'articolo 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato durante la gestazione fermo restando quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204».

5. All'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*1*-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica anche al personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria».

Articolo 4.

1. Gli appartenenti alla Polizia di Stato ammessi ai corsi di formazione per la promozione a vice sovrintendente, ovvero ai corsi di formazione per la nomina a vice ispettore in prova e a vice commissario, nonchè quelli ammessi ai corsi per la promozione o nomina alle qualifiche equiparate degli altri ruoli della Polizia di Stato, dimessi dai corsi per assenza protratta oltre i limiti temporali previsti dai rispettivi ordinamenti, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso successivo, qualora l'assenza si sia verificata per malattia contratta per motivi di servizio.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ammessi ai corsi di formazione per la promozione o la nomina a vice sovrintendente o a vice ispettore in prova.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, prorogate per gli anni 1994, 1995 e 1996, a norma dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 85, si applicano, altresì, nell'ambito dell'importo stabilito per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, anche a favore delle cooperative edilizie costituite tra il personale appartenente alle Forze di polizia, ancorchè cessato dal servizio, con le modalità ivi previste.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 85, è sostituito dal seguente:

«*5.* Per la concessione di contributi integrativi alle cooperative che hanno ottenuto contributi ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, a cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite esclusivamente tra appartenenti alle Forze armate e di polizia, compreso il personale in quiescenza, nonchè per la concessione di contributi integrativi finalizzati a contenere l'onere per l'ammortamento dei mutui a carico di dette cooperative edilizie entro il limite del 5 per cento, oltre al rimborso del capitale, è autorizzata una spesa per un importo di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1994. Al relativo onere, per il triennio 1994-1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.1 LA COMMISSIONE

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione, con la soppressione delle parole in precedenza indicate dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2, valutati in lire 21.250 milioni nell'anno 1994, in lire 41.150 milioni nell'anno 1995 ed in lire 50.490 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Presidenza del Consiglio dei Ministri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2, valutati in lire 21.250 milioni nell'anno 1994, in lire 41.705 milioni nell'anno 1995 ed in lire 50.530 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Presidenza del Consiglio dei ministri».

6.1 LA COMMISSIONE

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 7 è il seguente:

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

PERLINGIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLINGIERI. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Gruppo del Partito popolare italiano è consapevole che le disposizioni urgenti per le Forze di polizia, oggi all'esame dell'Aula, meriterebbero alcuni correttivi, tendenti a superare situazioni di disomogeneità inerenti al trattamento economico spettante ad alcune ben individuate categorie di personale.

Forse in questa sede sarebbe stato opportuno considerare anche il trattamento di altro personale sostanzialmente di polizia che svolge servizio simile ed a volte anche più rischioso: penso, ad esempio, ai vigili urbani. In questo spirito del tutto equo è l'emendamento presentato al testo originario, secondo cui le disposizioni della legge 24 gennaio 1986, n. 17, si applicano anche al personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato.

Annuncio quindi il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare come gesto di solidarietà nei confronti delle Forze dell'ordine, dal paese stimate per la loro fedeltà alla Repubblica e il loro spirito di servizio.

CASADEI MONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASADEI MONTI. Esprimo il consenso del Gruppo Progressisti-Federativo al disegno di legge di conversione nella speranza che il decreto-legge, presentato per la prima volta nel gennaio di quest'anno, possa giungere alla definitiva conversione in legge.

Il significato dell'intervento legislativo pur settoriale che si propone è palese: si tratta di riconoscere singole normative di equiparazione economica e di stato giuridico in favore di talune categorie del personale delle Forze di polizia sempre in attesa del riordino generale ed omogeneo delle varie carriere.

Anche altri colleghi hanno messo in evidenza l'importanza cruciale di questi interventi: per gli ispettori della Polizia di Stato e del Corpo della polizia penitenziaria si attribuiscono scatti aggiuntivi; per gli assistenti capo e equiparati della Polizia di Stato e del Corpo della polizia penitenziaria nonchè per gli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanzia e del Corpo forestale dello Stato si consente l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e il conferimento del VI livello giuridico ed economico; per le appartenenti alla Polizia, durante la gravidanza è opportunamente escluso il lavoro operativo che è il più pesante. Infine, sono riconosciuti finanziamenti e contributi per le cooperative edilizie.

Il complesso di questi provvedimenti, pur settoriali, è importante e dimostra l'attenzione del Senato verso le Forze di polizia e le categorie interessate e soprattutto dimostra la sensibilità verso alcune fondamentali esigenze di equiparazione.

Per questa ragione, esprimo il voto favorevole del Gruppo Progressisti-Federativo.

MANZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti voterà a favore del provvedimento perchè dopo tante traversie esso tende finalmente a parificare il trattamento delle Forze di polizia con quello di altri corpi.

Prendiamo atto con soddisfazione che l'emendamento da noi proposto in Commissione è stato accettato e consentirà di riparare ad una profonda ingiustizia.

Rimangono certamente problemi importanti ancora da risolvere che noi consideriamo di fondo per quanto riguarda la Polizia di Stato. Sono problemi da affrontare al più presto, ma è corretto riconoscere che questo provvedimento va nella direzione giusta e sarà certamente ben accolto da un'importante categoria di lavoratori.

MENSORIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENSORIO. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, la conversione in legge del decreto-legge in questione rappresenta un momento qualificante, certamente meritorio e senza dubbio doveroso anche perchè punta a sanare palesi pregresse ingiustizie.

La legge n. 216 del 1992 in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 277 puntava su due versanti: da una parte, alla perequazione retributiva del personale dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia; dall'altra al riordino delle rispettive carriere.

Ebbene, a distanza di oltre due anni dall'approvazione di quella legge stiamo qui parlando soltanto di uno stralcio di essa riguardante l'anticipazione economica. È un fatto altamente positivo.

Ecco perchè noi auspichiamo la rapida approvazione di questo disegno di legge e ancor di più un riordino globale del trattamento di tutti i dipendenti del Ministero dell'interno.

Presidenza del vice presidente PINTO

(Segue MENSORIO). In effetti, i colleghi hanno già ricordato le benemerenze di questo personale che rappresenta il punto di riferimento più elevato per i cittadini, per la sicurezza dello Stato e per la salvaguardia delle istituzioni, anche perchè esso vive «alla frontiera», a contatto

con la criminalità organizzata. Pertanto, per le tante benemerenze conseguite, merita questa risposta positiva, che noi auspichiamo venga data quanto prima. Ecco perchè, nell'esprimere il voto favorevole del Centro cristiano democratico, sulla spinta di quanto anticipato dal sottosegretario Li Calzi, colgo l'occasione per sollecitare non soltanto il riordino delle carriere di tutte le Forze di polizia, ma anche dell'intero personale dipendente dal Ministero dell'interno.

MARINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLI. Signor Presidente, voglio brevemente esprimere la soddisfazione che si prova nel momento in cui tutto il Senato si mostra d'accordo su determinate posizioni e su un provvedimento tanto importante per le nostre Forze di polizia. Pertanto, non sprecherò ulteriori parole esprimendo soltanto il voto favorevole del Gruppo cui appartengo al disegno di legge in discussione.

BALLESI, *relatore*. Domando di parlare per avanzare una proposta di coordinamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BALLESI, *relatore*. Signor Presidente, volevo far notare che, per quanto riguarda l'emendamento 1.1, già approvato, la dizione più corretta delle ultime parole è «Corpo forestale dello Stato» anzichè «Corpo delle Guardie forestali dello Stato». Ritengo pertanto che il testo debba essere inteso con l'accoglimento di questa proposta di coordinamento.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, tale proposta di coordinamento si intende accolta.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia».

È approvato.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore sottosegretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GEI, *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono publicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 1° luglio 1994

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 1° luglio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico (432).

La seduta è tolta *(ore 12,05)*.

DOTT. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti dell'Assemblea

Allegato alla seduta n. 17

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettere in data 22 e 24 giugno 1994, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha adottato i seguenti provvedimenti:

con decreto in data 9 giugno 1994, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro-tempore*;

con decreto in data 14 giugno 1994, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro-tempore;*

con decreto in data 9 giugno 1994, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Giancarlo Tesini, nella sua qualità di Ministro della marina mercantile *pro-tempore*.

Bilancio interno del Senato, deferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165, comma 1, del Regolamento, il bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 1994 (*Doc.* VIII, n. 2, già *Doc.* VIII, n. 4/XI Leg.) e il rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 1992 (*Doc.* VIII, n. 1, già *Doc.* VIII, n. 3/XI Leg.) sono stati trasmessi al Presidente della 5ª Commissione permanente.

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 29 giugno 1994, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il senatore Pasquino in sostituzione del senatore Scaglioso, dimissionario.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Con lettera in data 29 giugno 1994, pervenuta il giorno successivo, il Gruppo di Rifondazione Comunista-Progressisti ha apportato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti.

4ª Commissione permanente: il senatore Manzi entra a farne parte.

5ª Commissione permanente: il senatore Manzi cessa di appartenervi.

Assemblea parlamentare della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, nomina dei componenti la delegazione italiana ed elezione del presidente

In data 28 giugno 1994 sono stati chiamati a far parte della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa i seguenti senatori: Binaghi, Bratina, Demasi, Doppio, Palombi, Serri e Terracini.

In pari data il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della stessa delegazione i seguenti deputati: Iotti, Mitolo, Pisanu, Provera, Stajano e Turroni.

In data 29 giugno 1994 la delegazione ha proceduto all'elezione del proprio presidente: è risultato eletto il senatore Terracini.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

In data 29 giugno 1994 il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 526. – «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonchè norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia» (502) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, in sede referente, alla 4ª Commissione permanente (Difesa), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

C. 541. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi» (503) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, in sede referente, alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), previo parere della 2ª Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 24 giugno 1994, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

LAFORGIA, SENESE, IMPOSIMATO, MORANDO e BRUTTI. – «Inserimento dell'articolo 290-*bis* del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive» (485);

SALVI, BARBIERI, CAVAZZUTI, DE GUIDI, GUERZONI, SMURAGLIA, CASADEI MONTI, DE MARTINO GUIDO, PASQUINO, VILLONE, PELLEGRINO, BUCCIARELLI e FORCIERI. - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Revisione della parte seconda della Costituzione» (486);

ALBERICI, BISCARDI, BUCCIARELLI, MASULLO, PAGANO e SCAGLIOSO. – «Norme per lo sviluppo e la qualificazione degli asili nido» (487);

ALBERICI, BISCARDI, PAGANO, BUCCIARELLI, MASULLO e SCAGLIOSO. – «Norme per lo sviluppo della scuola dell'infanzia» (488);

ALBERICI, BISCARDI, BUCCIARELLI, MASULLO, PAGANO e SCAGLIOSO. – «Legge quadro per l'edilizia scolastica» (489);

LAFORGIA, SENESE, IMPOSIMATO e MORANDO. – «Modifiche al codice penale in tema di usura» (490);

BRUTTI, ROCCHI, SALVATO, SENESE, TRIPODI e DE LUCA. – «Nuove misure in materia di trattamento penitenziario» (491);

FERRARI Karl, COSSIGA, RIZ, MAGRIS, THALER AUSSERHOFER, DUJANY. – «Agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina» (492).

In data 27 giugno 1994, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

D'ALESSANDRO PRISCO, BERTONI, SALVI, LORETO e FORCIERI. – «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» (497);

PAINI. – «Integrazione all'articolo 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310, in materia di autentica di scritture private per trasferimenti di quote e di esercizi commerciali» (498).

In data 28 giugno 1994 sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

STEFANI. – «Modifica al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 463, recante "Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari"» (499);

FONTANINI, BASTIANETTO, BOSCO e VISENTINI. – «Modifica alla legge 25 maggio 1970, n. 352, concernente la semplificazione della procedura per il distacco dei comuni e di province da una regione e l'aggregazione

ad altra regione e relative ai *referendum* di cui al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione» (500);

DELFINO. - «Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali» (501).

In data 29 giugno 1994 sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

PETRICCA, SILIQUINI, DELL'UOMO, SPISANI, VENTUCCI, DI BENEDETTO, SCOPELLITI, RIANI, GALLOTTI, LORUSSO, D'ALÌ, ZACCAGNA, BATTAGLIA, BRICCARELLO, GARATTI, BERTONI e LUBRANO. - «Innalzamento del limite di età per l'esercizio dell'attività notarile per i notai ex combattenti della guerra 1940-45» (504);

ROMOLI. - «Regolamentazione della professione di dottore informatico e di tecnico informatico» (505);

MAGLIOCCHETTI. - «Riapertura dei termini per il passaggio agli uffici periferici del Ministero delle finanze del personale già appartenente ai soppressi uffici delle imposte comunali di consumo» (506);

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

MANFROI, LORENZI, PREIONI, MANARA, GIBERTONI, STEFANI, SERENA, ARMANI, ROBUSTI, CAVITELLI, PEDRAZZINI, BRICCARELLO, CARNOVALI, MARCHINI, CARINI e CORMEGNA. - «Modifiche ed integrazioni agli articoli 6 e 7 della legge 13 luglio 1965, n. 859, concernente norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea» (507);

PRESTI, BEVILACQUA, BATTAGLIA, VEVANTE SCIOLETTI e PEDRIZZI. - «Norme transitorie per il reclutamento del personale direttivo della scuola» (508);

BRIENZA e PALOMBI. - «Nuovo ordinamento degli studi di scienze dell'educazione fisica e sportiva. Norme transitorie sugli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF)» (509);

BRIENZA, PALOMBI, LA RUSSA, BONASCA e NAPOLI. - «Norme in materia d'inquadramento dei tecnici laureati nel ruolo dei ricercatori universitari» (510);

DIANA, BALLESI, SCOPELLITI, CASTELLANI, LUBRANO DI RICCO, ROCCHI, PASSIGLI, PAROLA, BALDELLI, MODOLO, CARCARINO, DEGAUDENZ, BORGIA, SECCHI, BELLONI, BECCHELLI e LISI. - «Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso» (511).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

In data 13 giugno 1994 i senatori Cuffàro, Serri, Caponi, Bergonzi e Dionisi hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 97.

In data 22 giugno 1994, i senatori Abramonte, Alberici, Biscardi, Masullo, Pagano e Scaglioso hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 395.

In data 24 giugno 1994, i senatori Alò e De Luca hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 405.

In data 24 giugno 1994, i senatori Magliozzi, Magliocchetti, Pace e Natali hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 413.

In data 24 giugno 1994, i senatori Bettoni Brandani, De Luca, Prevosto e Sartori hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 461.

In data 28 giugno 1994, i senatori Mantovani, Daniele Galdi e Rognoni hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 283.

In data 28 giugno 1994, il senatore Di Maio ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 405.

In data 29 giugno 1994, il senatore Pinto ha dichiarato di apporre la propria firma ai disegni di legge nn. 228 e 229.

In data 29 giugno 1994, i senatori Salvi, Morando, Daniele Galdi, Di Bella, Falomi, Staniscia, Valletta, Parola, Di Orio, Cioni, Petrucci, Villone, De Martino, Pellegrino, Bratina, Masullo, D'Alessandro Prisco, Angeloni, Donise, Bucciarelli, Borroni, Gruosso, Micele, Bagnoli, Smuraglia, Pelella, Stefàno, Scrivani, Migone, Pasquino, Scivoletto, Pappalardo, Carpinelli, Senese, Stajano e Imposimato hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 396.

In data 29 giugno 1994, il senatore Tapparo ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 260.

I senatori Bagnoli e Torlontano hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 461.

Disegni di legge, assegnazione

In data 29 giugno 1994 il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - «Modifiche ed integrazioni alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica» (478).

In data 27 giugno 1994, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, recante interventi straordinari di soccorso e di assistenza a soggetti provenienti dal Ruanda» (494), previ pareri della 3ª, della 4ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994» (496), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 8ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università» (493), previ pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª e della 11ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta» (495), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 9ª, della 11ª e della 13ª Commissione.

Sono stati inoltre deferiti alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

In data 2ª giugno 1994 i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

BACCARINI. – «Norme sui *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione» (366);

TABLADINI. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Modifica dell'articolo 59 della Costituzione» (402);

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

MANIERI. – «Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile concernenti l'adeguamento terminologico secondo il principio di parità» (70), previo parere della 1ª Commissione;

DIANA. – «Modifiche ad alcune disposizioni delle leggi 24 marzo 1958, n. 195, e 20 dicembre 1973, n. 831, relative ai magistrati addetti al Consiglio superiore della magistratura» (363), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

MANCUSO ed altri. – «Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura» (384), previ pareri della 1ª, della 6ª e della 10ª Commissione;

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio):

MANCUSO ed altri. – «Norme di modifiche finanziarie e normative nel rapporto Stato-Regione in materia di equa applicazione degli articoli 36 e 37 dello Statuto della regione siciliana; revisione della politica tariffaria nei settori degli idrocarburi, trasporti ed energia elettrica; estensione della competenza della regione siciliana nelle acque territoriali per ricerche petrolifere *off shore*» (377), previ pareri della 1ª, della 6ª, della 8ª e della 10ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

MENSORIO. – «Norme per la modifica degli Istituti superiori di educazione fisica in Istituti universitari di educazione fisica e sport, nonchè istituzione del corso di laurea in educazione fisica e sport» (245), previ pareri della 1ª, della 5ª Commissione e della Giunta per gli affari delle comunità europee;

DIANA. – «Valutazione ai fini normativi e previdenziali dei servizi non di ruolo prestati dal personale della scuola presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero» (362), previ pareri della 1ª, della 3ª e della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

GIBERTONI. – «Norme per la tutela delle esigenze abitative dei giovani che intendono contrarre matrimonio» (389), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

FERRARI Francesco e CAMO. – «Riapertura del termine previsto dall'articolo 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in materia di riscatto di pregressi periodi di contribuzione» (45), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 11ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

MARCHETTI ed altri. – «Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche» (372), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

SMURAGLIA ed altri. – «Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli» (224), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 12ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

PEDRIZZI ed altri. – «Disposizioni in materia di collocamento agricolo» (413), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 9ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

TORLONTANO ed altri. – «Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule» (221), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 9ª Commissione e della Giunta per gli affari delle comunità europee;

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

CASILLO. – «Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti» (357), previo parere della 5ª Commissione;

PERLINGIERI. – «Modifiche ed integrazioni alle norme sull'elezione dei rappresentanti dell'Italia nel Parlamento europeo» (399), previ pareri della 2ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

CARPENEDO e DEGAUDENZ. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Modifica all'articolo 136 della Costituzione» (447), previo parere della 5ª Commissione;

PORCARI. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione» (452);

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

COSTA ed altri. – «Istituzione di commissioni tributarie in sedi di corte di appello non ubicate presso capoluoghi di regione» (371), previo parere della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

BUCCIARELLI ed altri. – «Norme sulla circolazione dei beni culturali» (395), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª, della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

MANIERI. – «Modifiche ed integrazioni alla legge 29 luglio 1975, n. 405, concernente l'istituzione di consultori familiari» (69), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

COVIELLO ed altri. – «Mutamento della denominazione del personale di vigilanza e ispezione del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali e regolamentazione della attribuzione a detto personale della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria» (263), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

BETTONI BRANDANI ed altri. – «Criteri per la organizzazione, la gestione ed il finanziamento di progetti per la riduzione del danno connesso all'uso di sostanze stupefacenti» (342), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

ROVEDA. – «Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali» (400), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

SALVATO ed altri. – «Legge quadro sulle calamità naturali» (138), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

SPECCHIA ed altri. – «Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia» (474), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

GIOVANELLI ed altri. – «Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico» (199), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 10ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) *e 7ª* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

SALVATO ed altri. – «Norme di tutela della minoranza linguistica slovena del Friuli-Venezia Giulia» (97), previ pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alle Commissioni permanenti riunite 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) *e 10ª* (Industria, commercio, turismo):

FERRARI, Francesco e CAMO. – «Norme per la sperimentazione di coltivazioni e per la riutilizzazione di prodotti agricoli al fine della promozione delle innovazioni tecnologiche e della valorizzazione delle risorse energetiche» (40), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 10ª, della 12ª e della 13ª Commissione.

Il seguente disegno di legge è stato deferito.

– in sede referente:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

PIERONI. – «Norme per la chiusura al traffico pesante della strada statale n. 16 nel tratto Rimini-Termoli» (404), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 10ª Commissione.

Poichè il disegno di legge è stato fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete, ai sensi dell'articolo 79, primo comma, del Regolamento, la Commissione dovrà iniziarne l'esame entro un mese dall'assegnazione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in data 28 giugno 1994, il senatore Corasaniti ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, recante norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative» (299).

Disegni di legge, ritiro di firme

In data 24 giugno 1994 il senatore Scrivani ha dichiarato di ritirare la propria firma dal disegno di legge n. 404.

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

In data 26 giugno 1994, il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 249, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università» (176) è stato cancellato dall'ordine del giorno per decorso del termine di conversione del decreto-legge.

In data 28 giugno 1994, i disegni di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 252, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della

radiodiffusione» (183) e «Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 253, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994» (184) sono stati cancellati dall'ordine del giorno per decorso del termine di conversione dei decreti-legge.

I disegni di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 263, recante dispozioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.A.» (210) e «Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 264, recante gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964» (211) sono stati concellati dall'ordine del giorno per decorso del termine di conversione dei decreti-legge.

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

In data 29 giugno 1994, è stata presentata la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori:

BOSCO, VISENTIN, FONTANINI, TABLADINI, STEFANI, MASIERO, CARNOVALI, DOLAZZA, REGIS, PERIN, DELL'UOMO, GANDINI, BUSNELLI, GIBERTONI. – «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia» (*Doc.* XXII, n. 4).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 17 giugno 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per l'immissione di volontari delle Forze armate nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nella Polizia penitenziaria, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel Corpo forestale dello Stato, nel Corpo militare della Croce rossa italiana (n. 32).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita, in data 28 giugno 1994, alla 4ª Commissione permanente che dovrà esprimere il proprio parere entro il 18 luglio 1994.

Sulla richiesta è stata inoltre chiamata ad esprimere le proprie osservazioni la 1ª Commissione permanente. Tali osservazioni dovranno pervenire alla competente Commissione in tempo utile affinchè questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 17 giugno 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la richiesta di parere parlamentare concernente il Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa (n. 33).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita, in data 28 giugno 1994,

alla 4ª Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 18 luglio 1994.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del ragionier Giulio Albano a presidente dell'Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo (n. 3).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento tale richiesta è stata deferita alla 10ª Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti

L'osservatorio delle politiche regionali, costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, con lettere in data 17 e 21 giugno 1994, ha trasmesso i seguenti elaborati: «Dall'intervento straordinario all'intervento ordinario nelle aree depresse: aspetti finanziari e organizzativi» e «La nuova politica regionale tra Regioni, Stato e Unione europea».

Detta documentazione sarà trasmessa alla 5ª Commissione permanente.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Fulvio Uliano, di Quarto Flegreo (Napoli), chiede che venga istituito il parco naturale ed archeologico dei Campi Flegrei *(Petizione n. 44)*;

i signori Massimiliano Manzini e Orazio Rollo, di Torino, chiedono l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, («Legge-quadro sul volontariato»), relativo all'incompatibilità tra la qualità di volontario e qualsiasi forma di lavoro con l'organizzazione di cui lo stesso fa parte *(Petizione n. 45)*;

il signor Armando Rigo, di Spreziano (Avellino), chiede un provvedimento legislativo che consenta la corresponsione dell'indennità agli invalidi civili ultrassessantacinquenni riconosciuti tali prima dell'entrata in vigore della legge 21 marzo 1988, n. 93, ai quali tale indennità non è stata assegnata per ritardi burocratici *(Petizione n. 46)*;

il signor Lorenzo Benedetti, di Barga (Lucca), chiede l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 («Interventi correttivi di finanza pubblica»), relativo al differimento all'anno 1995 della decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici, precedentemente stabilita dall'anno 1994 *(Petizione n. 47)*;

il signor Paolo Radivo, di Trieste, chiede l'estensione del diritto di voto attivo e passivo ai maggiorenni in ogni tipo di consultazione elettorale *(Petizione n. 48)*.

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Capone e Pinto hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00007, dei senatori Scopelliti ed altri.

Interpellanze

CUFFÀRO, CRIPPA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che i 329 lavoratori che forniscono il servizio di pulizia alle sedi INPS del Lazio sono attualmente in stato di agitazione perchè fortemente preoccupati per la possibilità di conservare il proprio posto di lavoro;

che questi lavoratori – occupati presso la società «La Milanese», che ha gestito in questi anni l'appalto delle pulizie delle sedi INPS del Lazio – dovrebbero automaticamente venire assunti dalla «Gamba Service», società che, proprio in questi giorni, si è aggiudicata l'appalto stesso;

che le preoccupazioni dei lavoratori nascono dal fatto che per aggiudicarsi tale appalto la «Gamba Service» ha presentato un'offerta pari a 18 miliardi di lire per i tre anni per cui è stato previsto il contratto (6 miliardi di lire l'anno), quando attualmente soltanto il costo dei 329 lavoratori incide per oltre 10 miliardi l'anno;

che questo elemento fa nascere seri interrogativi sulla reale volontà della «Gamba Service» di garantire l'attuale livello occupazionale;

che infatti cominciano già a serpeggiare voci di tagli occupazionali per un terzo dell'attuale forza-lavoro e di riduzioni di orario e, quindi, di salario per coloro i quali manterrebbero il loro posto di lavoro,

si chiede di sapere se si intenda intervenire presso l'INPS ed attivarsi affinchè siano effettuati i necessari controlli sulle procedure d'appalto e sia data garanzia a tutti i lavoratori – al di là delle intenzioni della ditta appaltatrice e dei suoi giochi al ribasso – sul mantenimento del posto di lavoro.

(2-00035)

SCOPELLITI, LA LOGGIA, d'IPPOLITO VITALE, LUBRANO di RICCO, SILIQUINI, ALÒ, ALBERTI CASELLATI, ZACCAGNA, RONCHI, FALQUI, CARELLA, RIANI, SPISANI, COSTA, PERLINGIERI, BELLONI, LISI. – *Ai Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che le mine anti-uomo, per l'entità della loro diffusione nel mondo, sono diventate, cumulativamente, un'arma di distruzione di massa;

che autorevoli ricercatori calcolano che ve ne siano da 85 a 100 milioni sparse in 60 paesi;

che come le altre armi di questo genere – nucleari, chimiche, batteriologiche – anche le mine uccidono indiscriminatamente soldati, bambini, cittadini, donne incinte e colpiscono, uccidendo o mutilando, molto più i civili che i militari, non solo nel corso dei conflitti ma in pratica indefinitamente, restando attive, pronte ad esplodere anche dopo la fine delle ostilità;

che ad aver creato questa situazione sono sia la larga disponibilità della tecnologia produttiva (costruiscono mine ben 48 paesi) sia il costo molto basso di questi ordigni (fino a 3 dollari l'uno);

che queste due condizioni hanno fatto sì che quantità imponenti di mine anti-uomo si siano rese disponibili non solo agli eserciti regolari degli Stati, ma anche a movimenti impegnati in guerre civili, così come a fazioni e *clan* in lotta armata tra loro;

che in questi casi la semina di mine è avvenuta e avviene in modo selvaggio, secondo le esigenze tattiche del momento, e senza che nessuno abbia cura di prendere nota dei luoghi e della disposizione degli ordigni, in modo da facilitare un'eventuale bonifica;

che un vero e proprio incubo diventa appunto la bonifica, in particolare nei casi appena ricordati, quando centinaia di chilometri quadrati devono essere battuti metro per metro; il risultato è che per rimuovere una mina del valore di poche migliaia di lire occorre spendere tra i 300 e i 1000 dollari;

che perciò in Cambogia, dove ci sono tra i 4 e i 7 milioni di mine inesplose per 9 milioni di persone, rimuovere una mina costa da uno a quattro volte il reddito medio annuo di un abitante;

che solo per rimuovere le mine lasciate dagli iracheni il Kuwait ha speso 800 milioni di dollari e perso 84 vite umane, quasi quante sono state le vittime americane nella guerra del Golfo;

che le terre rese incoltivabili dalla semina di mine in Angola costeranno quest'anno 32 milioni di dollari di aiuti alimentari;

che in Mozambico la guerra civile ha reso inagibili tutte le maggiori rotte di comunicazione terrestri, costringendo a ricorrere ovunque possibile al trasporto aereo, ad un costo per tonnellata 25 volte maggiore;

che drammatiche sono le implicazioni sanitarie della questione: le mine anti-uomo, specie quelle a frammentazione, causano brutte ferite, di difficile cura; ricorrono le cancrene, le operazioni multiple e le amputazioni, che mettono a dura prova sistemi sanitari quasi sempre rudimentali: si stima che ogni vittima di mine, per le risorse mediche che assorbe, sia la causa indiretta di una morte in più nei paesi più poveri;

che è anche facile capire che cosa significhi vivere da disabili in un'economia rurale dove le protesi ortopediche sono un lusso al di fuori della portata di tutti; già oggi c'è una persona mutilata per l'esplosione di mine ogni 236 in Cambogia, ogni 470 in Angola, ogni 1.000 nel nord della Somalia, ogni 2.500 in Vietnam;

che la comunità internazionale sta cominciando a prendere delle contromisure; il 16 dicembre del 1993 l'Assemblea generale delle

Nazioni Unite ha approvato all'unanimità una risoluzione non vincolante a favore di un bando generale all'esportazione di mine;

che già nel 1992 il Congresso degli Stati Uniti aveva approvato, su iniziativa del senatore Patrick Leahy, una moratoria unilaterale di un anno all'esportazione di mine americane;

che alla fine del 1993 il presidente Clinton ha esteso tale moratoria di altri tre anni e si è rivolto agli altri paesi produttori perchè facciano altrettanto; diversi paesi, tra cui la Francia, la Germania, la Grecia e il Sudafrica, hanno aderito all'iniziativa americana;

che l'Italia invece non ha compiuto un simile gesto di responsabilità; ciò appare tanto più grave e preoccupante in quanto l'Italia è uno dei maggiori produttori mondiali di mine anti-uomo;

che secondo la relazione ufficiale del Governo l'anno scorso l'Italia ha esportato 30.000 mine anti-uomo a un paese non identificato per un valore di 264 milioni di lire e si noti, in aggiunta, che sia la Grecia che il Sudafrica costruiscono mine su licenza italiana;

che l'Italia, inoltre, non ha mai ratificato la Convenzione sulle armi inumane del 1981, che pure ha firmato;

che tale Convenzione contiene un protocollo sulle mine terrestri che ne vieta l'impiego contro le popolazioni civili; si noti che, particolarmente negli USA, è vivo il dibattito intorno all'opportunità di rafforzare la Convenzione stessa: l'amministrazione propone di bandire la costruzione di tutte le mine che non contengano meccanismi per agevolarne l'individuazione o l'autodistruzione, mentre il senatore Leahy è a favore di un bando totale della produzione di mine anti-uomo e sta intanto tentando di far passare in Congresso una moratoria di un anno alla produzione americana;

che va osservato, per ben valutare quale debba e possa essere la posizione del nostro paese, che nonostante la sua posizione di primo nel mercato mondiale delle mine anti-uomo sopra ricordata l'Italia non ha un interesse economico quantitativamente e qualitativamente molto rilevante nel settore; secondo i dati ufficiali del Governo l'Italia ha esportato mine per 300 milioni nel 1990, per 18,7 miliardi nel 1991, per 13,8 miliardi nel 1992 e per 1,8 miliardi nel 1993;

che secondo i dati elaborati da Giuseppe Catalano e Francesco Terrieri dell'IRES Toscana nel 1992 gli occupati in questo settore, che comprende anche le mine anti-carro e quelle navali, erano circa 150 in quattro industrie (BPD, Tecnovar, Valsella e Whitehead) e davano luogo a un fatturato di circa 20 miliardi di lire; ci si può dunque permettere di convertire parzialmente o totalmente uomini e impianti oggi addetti alla produzione di mine,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

se il Governo intenda promuovere l'adesione italiana alla moratoria sull'esportazione delle armi, aderendo all'invito del presidente Clinton;

se il Governo intenda presentare al Parlamento il disegno di legge di ratifica della Convenzione sulle armi inumane e sollecitarne la più celere approvazione, eventualmente con emendamenti restrittivi;

se e quali iniziative, più ampiamente, il Governo intenda assumere perchè – con atti unilaterali e con adeguate azioni nelle sedi internazionali – l'Italia possa assumere un ruolo di primo piano non più

nell'alimentare ma nel debellare il flagello costituito dalla diffusione e dall'impiego delle mine anti-uomo.

(2-00036)

Interrogazioni

STANZANI GHEDINI, SCOPELLITI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – *(Già* 4-00624)

(3-00070)

GUARRA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Per sapere quali provvedimenti si intenda adottare, con l'urgenza che il caso richiede, onde far rimuovere dallo scalo ferroviario di Vitulano-Foglianise – sulla tratta Foggia-Caserta – 15 vagoni ferroviari contenenti amianto, già destinati alla demolizione, dato il grave pericolo che essi costituiscono per la popolazione residente.

(3-00071)

TRIPODI, PUGLIESE, DI BELLA, BRUNO GANERI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il consiglio regionale della Calabria non ha provveduto entro i tempi previsti (31 dicembre 1993) all'approvazione del bilancio;

che essendo stato autorizzato a partire da quella data all'esercizio provvisorio, fino al 31 marzo 1994, ed essendo abbondantemente superato tale termine senza che il bilancio della regione Calabria fosse discusso ed approvato dal consiglio si è creata una situazione che aggrava la paralisi amministrativa e finanziaria;

che alla mancata approvazione del bilancio si è giunti a seguito di una profonda crisi che ha paralizzato totalmente l'attività del consiglio regionale con conseguenze pesanti sul piano economico e sociale e sulla credibilità dell'istituzione regionale, in una regione particolarmente degradata;

che il 60 per cento dei membri di quel consiglio sono inquisiti, alcuni dei quali per gravi reati;

che la giunta regionale della Calabria è dimissionaria,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non sia dell'opinione che la situazione sopra esposta rientri nei casi previsti dall'articolo 126 della Costituzione e quali provvedimenti intenda di conseguenza adottare per il rispetto dell'articolo stesso.

(3-00072)

ALÒ, CARELLA, CURTO, LORETO, MANIERI, PUGLIESE, ROSSI, SPECCHIA, STEFÀNO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che in seguito all'entrata in vigore della legge n. 223 del 23 luglio 1991 ed in ottemperanza del comma 6 dell'articolo 22 venivano definiti i trattamenti di integrazione salariale per le società non operative costituite dalla GEPI e per quelle in essere nella provincia di Brindisi concessi in forza della legge n. 501 dell'8 agosto 1977;

che per ambedue le situazioni furono prorogati (per l'area Sud) di un anno i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria in essere;

che in tale periodo le imprese collocavano in mobilità i lavoratori interessati dalla legge n. 501 del 1977 non utilizzando i successivi decreti, emanati nel frattempo, che consentivano anche di prorogare i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria per ulteriori sei mesi con pari riduzione del periodo iniziale di mobilità per i lavoratori interessati;

che si verificavano, pertanto, diverse situazioni:

a) proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria per il personale delle aziende non operative GEPI;

b) proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria per il personale rimanente ai sensi della legge n. 501 del 1977;

c) collocazione in mobilità di altro personale sempre riveniente *ex* legge n. 501 del 1977;

che i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, prorogata da diversi decreti-legge, riconosciuti dalla legge n. 236 del 1993, ed i trattamenti economici di indennità di mobilità relativi al personale di cui al punto *c)* avevano pari scadenza (11 agosto 1994);

che con decreto-legge n. 247 del 26 aprile 1994 i trattamenti di cui al punto *a)* (cassa integrazione guadagni straordinaria per il personale GEPI) sono stati ulteriormente prorogati di un anno;

che tale lodevole decisione crea però una palese diversità di trattamento tra soggetti riconducibili alla medesima condizione iniziale;

che il comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione ha individuato precise, concrete e nuove iniziative di sviluppo territoriale con serie prospettive di impiego;

che un primo intervento comunitario di 75 milioni di ECU è già previsto per l'area pugliese,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga di adottare un provvedimento necessariamente urgente, vista l'imminente scadenza dell'11 agosto 1994, e soprattutto utile per salvaguardare una concreta prospettiva di sviluppo produttivo in un'area critica ma con serie potenzialità di rilancio;

se non ritenga, stante l'accertata sussistenza del grave stato di crisi occupazionale da parte del CIPI, che lo stesso provvedimento riguardi anche i dipendenti licenziati dalle stesse aziende e per gli stessi lavori successivamente all'11 agosto 1992, sulla base dell'articolo 24 della legge n. 223 del 1991;

se non ritenga necessario comunque provvedere per evitare una ingiustificabile diversità di trattamento tra soggetti rivenienti da analoghe condizioni iniziali.

(3-00073)

CAMPO, RONCHI, MANCONI, MANCUSO, ROCCHI. – *Al Ministro degli affari esteri e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.* – Premesso:

che il comportamento del Governo della Turchia, paese membro della NATO, è stato recentemente oggetto di risoluzioni da parte del

Parlamento italiano, del Parlamento europeo, del Governo degli Stati Uniti, di vari paesi europei, del Consiglio d'Europa e di Amnesty International, che denunciavano la violazione dei diritti umani e civili della popolazione curda in quel paese;

che le autorizzazioni per le esportazioni di materiale bellico di aziende italiane alla Turchia sono passate da 21 miliardi di lire nel 1992 a 53 miliardi nel 1993,

si chiede di sapere:

se non si consideri che continuare a fornire armi ad un paese responsabile della violazione dei diritti umani e civili di una parte significativa della propria popolazione non vìoli lo spirito e la lettera dei princìpi ispiratori della nostra politica estera;

se non si consideri che il Governo italiano debba intraprendere iniziative volte a facilitare il dialogo fra le parti in causa e cioè fra il Governo turco ed i rappresentanti dei movimenti nazionalisti curdi, al fine di facilitare il processo di pace in quel paese.

(3-00074)

IMPOSIMATO, CORVINO, PELELLA, SICA, PAGANO. - *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* - Premesso:

che la città di Caserta soffre da anni di una gravissima crisi sociale, economica ed occupazionale e assiste quotidianamente ad un progressivo aumento della disoccupazione;

che uno degli ultimi episodi di crisi è costituito dalla situazione in cui sono venuti a trovarsi gli 82 lavoratori della ex Saint Gobain che dopo un periodo di attesa esasperante senza stipendio e senza prospettive sono stati licenziati;

che ciò richiede un sollecito intervento dei Ministeri dell'industria, dei lavori pubblici e del lavoro per prevenire una situazione di assoluta mancanza di qualunque tipo di occupazione per i lavoratori della ex Saint Gobain;

che nel frattempo la città soffre per via del blocco dei lavori del parcheggio sotterraneo di piazza Carlo III e dell'interramento della via Appia davanti alla Reggia di Caserta;

che, secondo la relazione dell'ex commissario prefettizio di Caserta, dottor Nardone, per quanto concerne il parcheggio sotterraneo «con una convenzione stipulata tra il comune e l'associazione temporanea di imprese Italimpa spa e Cogein srl l'amministrazione *pro tempore* affidò, a trattativa privata, al concessionario la progettazione, la costruzione e la gestione del parcheggio sotterraneo in piazza Carlo III, antistante la Reggia vanvitelliana»;

che, ancora secondo la relazione, il progetto veniva finanziato per 37 miliardi dall'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno; scopo dell'opera era quello di risolvere in parte i gravissimi problemi di traffico e di evitare la sosta degli autoveicoli in tutta la zona adiacente al Palazzo reale;

che i lavori sarebbero stati sospesi per l'intervento dell'autorità giudiziaria sollecitata dal commissario prefettizio per la probabile illegittimità della convenzione che non prevede un termine finale;

che il commissario prefettizio attivò tutte le procedure per la regolarizzazione della convenzione attraverso la stipula di «un atto ag-

giuntivo contenente un termine finale della gestione e... di predisporre il piano finanziario dell'opera, da cui poter dedurre i dati essenziali della gestione»;

che a seguito dei numerosi solleciti verbali e scritti da parte del commissario prefettizio non sarebbe pervenuta alcuna risposta dell'associazione temporanea di imprese;

che sarebbe estremamente grave se il comune di Caserta dovesse perdere il finanziamento di 37 miliardi di lire per la realizzazione di un'opera importante per Caserta che potrebbe aiutare a risolvere i problemi occupazionali di molti disoccupati tra cui quelli della Saint Gobain,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quale sia lo stato dei lavori relativi alla costruzione del parcheggio sotterraneo davanti alla Reggia di Caserta;

se, essendo stati sospesi i lavori, non si possa ripristinare lo stato dei luoghi e stipulare una nuova convenzione con l'Agensud che consenta all'amministrazione comunale di utilizzare la somma di 37 miliardi per un parcheggio da realizzare in altra area, utilizzando i disoccupati di Caserta nella costruzione del parcheggio e nella sua gestione;

se il Ministro dell'interno intenda sollecitare l'amministrazione comunale di Caserta, attraverso il prefetto, alla stipula di una nuova convenzione per l'ultimazione dei lavori o per la realizzazione di un'opera analoga in altra parte della città.

(3-00075)

IMPOSIMATO, CORVINO, SICA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che nel territorio della città di Caserta esistono numerose aree e immobili demaniali di fatto dismessi dal Ministero della difesa e abbandonati;

che tra questi beni sono le caserme «Ferrari Orsi» e «Bronzetti», l'ex panificio militare, le ex caserme «Sirtori» e «Sacchi», l'ospedale militare, l'ex calzaturificio di San Benedetto e l'ex deposito artiglieria, il molino militare, l'eliporto, la polveriera e la caserma «Cerimontale»;

che nonostante le richieste di informazione inoltrate dall'amministrazione comunale di Caserta e dagli scriventi nessuna risposta è pervenuta dal Ministro della difesa;

che tutto questo appare di una gravità inaudita e vanifica la possibilità di applicare la legge 31 dicembre 1993, n. 579, che, all'articolo 1, stabilisce la possibilità del trasferimento agli enti locali territoriali di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato dei quali gli enti facciano richiesta per la realizzazione di opere di interesse pubblico;

che da tempo la città di Caserta è alla spasmodica ricerca di un'area per la realizzazione della città universitaria e delle facoltà di medicina, scienze ambientali e scienze matematiche già assegnate a Caserta con decreto ministeriale;

che il Ministero della difesa sembra non avere provveduto a comunicare al Ministero delle finanze, entro il mese di aprile, l'elenco dei beni demaniali dismessi dal Ministero della difesa;

che appare vergognoso e intollerabile tale comportamento che costringe la città di Caserta a rinunciare all'insediamento della facoltà o a dover far fronte a onerosi canoni mensili per l'affitto di locali privati, come è avvenuto per il reperimento dei locali per la didattica della facoltà di medicina, reperita in immobile di proprietà di un costruttore privato;

che l'ostruzionismo posto in essere dal Ministero della difesa sembra diretto a pregiudicare gli interessi pubblici per favorire quelli privati,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se il Ministro in indirizzo, uscendo dall'inerzia ingiustificata che ormai si protrae da tempo, intenda indicare al Ministro delle finanze e al comune di Caserta quali sono gli immobili e le aree acquistabili;

se intenda consentire l'applicazione della legge n. 579 del 1993 o invece favorire l'indebitamento degli enti locali, già dissestati per anni di malgoverno e di ruberie.

(3-00076)

PELELLA, DE LUCA, VILLONE, DE MARTINO Guido, BARRA. - *Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che in molti comuni della Campania tra cui Napoli, Torre del Greco, Ercolano e numerosi altri sono stati sospesi od annullati provvedimenti amministrativi istitutivi della rendita vitalizia in favore del personale dipendente non coperto da assicurazione obbligatoria INAIL che fosse incorso in infortunio sul lavoro o avesse contratto malattia per cause di servizio;

che la materia della concessione della rendita vitalizia è stata, fino alla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 1987, affrontata nell'ambito della autonomia regolamentare di ciascun ente locale pur avendo avuto un suo primo momento disciplinare nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191;

che il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, prevedeva all'articolo 32 la presentazione da parte del Governo di apposito disegno di legge per disciplinare la concessione di indennità a favore di lavoratori o loro familiari per invalidità o morte derivanti da cause di servizio non coperte da assicurazione INAIL;

che tale ultimo decreto del Presidente della Repubblica, pur essendo riconosciuto il diritto alla rendita vitalizia da erogare con criteri analoghi alla concessione delle provvidenze a favore degli assicurati INAIL, nei fatti già sottolineava l'esigenza di adeguare la materia esclusivamente a quanto stabilito dalla normativa in materia di equo indennizzo già operante per i dipendenti civili dello Stato;

che il Consiglio di Stato ha, con sue decisioni e sentenze, affermato l'impossibilità che ai soggetti in questione sia assegnata rendita vitalizia e non già equo indenizzo, da definirsi caso per caso, alla luce di perizie medico-legali;

che in tali sentenze del Consiglio di Stato nonchè di TAR veniva ribadito essere l'equo indennizzo unica forma risarcitoria degli eventi dannosi, ciò anche e soprattutto alla luce di quanto rappresentato, in

materia, dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;

che lo stesso Dipartimento della funzione pubblica ha più volte fatto rilevare, con sue note, che ogni disposizione relativa a concessioni di rendita vitalizia era da intendersi abrogata a decorrere dal 13 maggio 1987 a seguito della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 1987;

che da ciò non poteva o doveva derivare da parte degli enti locali interessati l'attivazione di procedura di recupero di quanto erogato in precedenza agli assegnatari di rendita vitalizia;

che la ripresa della corresponsione di rendite vitalizie a quanti l'avessero ottenuta in data antecedente al 13 maggio 1987 era da subordinare alla verifica del possesso dei requisiti richiesti;

che in ordine al problema sono stati adottati, da parte delle amministrazioni comunali interessate, provvedimenti di sospensione cautelativa della erogazione della rendita vitalizia o di completo annullamento dei relativi atti amministrativi in sede di autotutela;

che da tale seconda ultima decisione discende, in alcuni casi, la volontà, negli atti espressa, di procedere alla ripetizione delle somme erogate in eccedenza a quelle eventualmente spettanti quale equo indennizzo,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non intendano adottare provvedimenti di propria competenza per una definizione certa della materia in questione;

se non ritengano opportuno che, allo stato, siano adottati da parte degli enti locali interessati provvedimenti di esclusiva sospensione della rendita vitalizia non procedendo, nelle more della suddetta definizione del problema, alla ripetizione dei ratei erogati in relazione alla rendita vitalizia, tenuto conto dei pareri espressi su tale punto dai competenti organi del Governo nonchè delle sentenze varie;

se, tenuto conto del non trascurabile numero dei soggetti interessati al problema, non ritengano urgente l'adozione di una soluzione legislativa per lo stesso che sia inequivocabile nei suoi effetti e non penalizzante nei confronti di quanti sono interessati da tale annosa vicenda. (3-00077)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PAINI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che ultimamente diverse case mandamentali sono diventate istituti di custodia attenuata per tossicodipendenti, con la possibilità di ospitare detenuti aventi un massimo di pena di tre anni e poco più;

che il progetto di custodia attenuata crea non pochi problemi di sicurezza per i custodi e le guardie carcerarie; un caso per tutti: la situazione dell'istituto penitenziario di Tirano (Sondrio), dove non solo sono state eliminate gran parte delle inferriate, ma i detenuti hanno libero accesso alla cucina... e ai suoi coltelli; inoltre, la recinzione del cortiletto per l'aria è palesemente insufficiente e a causa di ciò nel 1992 si sono verificate ben due evasioni; per di più alcuni detenuti, non propriamente

idonei per carattere e precedenti ad una casa mandamentale, sono stati trasferiti da altri istituti nella struttura di Tirano,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare al fine di migliorare la sicurezza dei custodi e delle guardie carcerarie, dato che solo garantendo la loro incolumità personale si può realmente tutelare la sicurezza della collettività.

(4-00639)

PAINI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che le relazioni trasmesse dal Ministero al Consiglio nazionale della pubblica istruzione per la richiesta di parere sul «Progetto 92» individuano la possibilità di accorpare in una nuova classe «laboratorio trattamento testi, contabilità elettronica, applicazioni gestionali» la classe XXII (dattilografia, tecniche di duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina) e la classe LXXXIX (stenografia);

che la disciplina della classe XXII, come riconosciuto dalla Direzione generale dell'istruzione professionale (Rimini 2 ottobre 1993), espleta un insegnamento corrispondente a quello dell'istituenda nuova classe «laboratorio trattamento testi, contabilità elettronica, applicazioni gestionali»;

che i docenti della classe XXII hanno tempestivamente adeguato la propria attività didattica contestualmente all'evoluzione delle esigenze esterne e degli strumenti tecnologici, supportata da ricorrenti corsi di aggiornamento;

che la classe LXXXIX, le cui competenze non sono assimilabili con le attività del nuovo insegnamento, non può rivendicare analoghe conoscenze ed esperienze,

si chiede di sapere:

se non si ritenga un ennesimo inutile spreco lo stanziamento di 4.500 milioni (previsto dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, articolo 2, e attuato dalla circolare ministeriale n. 331 del 6 novembre 1993) a beneficio di corsi di riconversione professionale che dovrebbero essere istituiti in tutte le regioni e per la totalità degli insegnamenti delle classi in oggetto;

se non sia auspicabile la sospensione definitiva del progettato accorpamento che comporterebbe gravi danni ai docenti della classe XXII attualmente non interessati da problemi di soprannumero, trasferimenti o mobilità;

se si sia tenuto presente che le graduatorie di concorso costituite in base all'anzianità di servizio finiscono per ignorare la professionalità di docenti attraverso la quale passa una vera riqualificazione della scuola.

(4-00640)

PELELLA, BRUTTI, CARCARINO, DE MARTINO, DONISE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che nella serata di mercoledì 22 giugno 1994 una coppia di giovani – Vincenzo Maresca di 22 anni, dipendente del Ministero di grazia e giustizia, e la sua diciassettenne fidanzata – è stata barbaramente assassinata in una strada periferica di Portici (Napoli);

che nella stessa zona frequenti sono le rapine a coppie di giovani,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere affinchè sia assicurata dalle forze di polizia e dai carabinieri una più frequente presenza nella zona garantendo vigilanza e controllo tali da renderla più sicura per quanti vi sostano o vi transitano;

se tra le ipotesi relative alle cause del delitto non possa essere anche considerato il fatto che il Maresca appartenesse al Corpo di polizia penitenziaria, prestando servizio nel carcere di Poggioreale, tenuto anche conto che nell'area di cui è parte la città di Portici i fenomeni delinquenziali di vario tipo sono frequentissimi e che nella stessa operano numerosi ed agguerriti gruppi camorristici nonchè numerosi gruppi di rapinatori.

(4-00641)

FALOMI, D'ALESSANDRO PRISCO, BRUTTI, PAROLA, ROCCHI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – In considerazione del rifiuto opposto dalla sovrintendenza di Stato alla richiesta della concessione di piazza del Popolo per la messa in scena della «Cosmologia» del registra inglese Peter Greenaway, manifestazione organizzata dal comune di Roma in collaborazione con il «British Council», si chiede di conoscere i motivi di tale diniego, anche alla luce del fatto che nel recente passato la stessa piazza ed altri spazi della capitale, altrettanto rilevanti dal punto di vista del patrimonio artistico, sono stati teatro di altre iniziative, non escluse rassegne mondane e sfilate di moda, non assimilabili alla manifestazione in questione, che avrebbe rappresentato un appuntamento di grande prestigio internazionale, preparato sulla base di un progetto appositamente studiato per tale piazza e adeguato per tempo alle indicazioni fornite dalle autorità competenti.

(4-00642)

VALLETTA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Per sapere:

se abbiano fondamento le voci allarmistiche secondo le quali l'ufficio della dirigenza centrale operativa in funzione da anni presso la stazione delle Ferrovie dello Stato di Isernia e che telecomanda il traffico ferroviario sulla tratta Bosco Redole, Carpinone, Isernia, Vairano Caianello, starebbe per essere smantellato e trasferito a Campobasso, unitamente al personale addetto; così pure quelle secondo cui anche l'ufficio della dirigenza del movimento operante nella stazione delle Ferrovie dello Stato di Isernia, a mezzo apparecchiature elettroniche ACEI, con i relativi operatori, starebbe per essere smantellato e trasferito a Campobasso;

infine, se rientri nella stessa logica spoliatoria della stazione e degli impianti di Isernia la virtuale soppressione del posto di capostazione titolare della detta sfortunata stazione, che da qualche mese viene amministrata da agente operante non più in loco ma a Campobasso (secondo capoluogo di provincia della regione Molise, distante 59 chilometri da Isernia).

(4-00643)

D'ALESSANDRO PRISCO, FALOMI, ROCCHI, SALVI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che da molti anni l'intera struttura dell'Altare della patria in Roma è chiusa e inaccessibile;

che in essa è parimenti chiuso il museo del Risorgimento, che costituisce un'importante struttura museale che raccoglie documentazioni di grande valore relative ad un periodo decisivo per la storia dell'Italia moderna,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi al fine di rendere accessibile alla fruizione dei cittadini, degli studiosi e dei giovani il museo del Risorgimento in tempi solleciti, quale primo passo verso il restauro e l'utilizzazione dell'intera struttura monumentale dell'Altare della patria.

(4-00644)

MATTEJA. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, in applicazione alla legge n. 10 del 1991, regolamenta l'esercizio e la manutenzione degli impianti termini degli edifici, cioè quelle operazioni che comprendono la conduzione, la manutenzione, gli adempimenti in materia di sicurezza, nonchè il contenimento dei consumi energetici e la salvaguardia ambientale;

che il decreto in questione stabilisce, qualora la responsabilità dell'impianto venga delegata al terzo responsabile, che questi sia abilitato ai sensi della legge n. 46 del 1990, articolo 1, punti *c)* ed *e)*;

che per gli impianti con potenzialità superiore a 350 chilowatt, oppure per impianti di edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico, il soggetto deve essere iscritto all'albo nazionale costruttori - categoria 5 A1 - oppure essere certificato per la qualità ai sensi delle norme della serie UNI EN 29.000;

che la normativa in questione entra in vigore dal 1° agosto 1994;

che nell'intero territorio nazionale sono migliaia le imprese artigiane di cui alla legge n. 443 del 1985 svolgenti l'attività di conduzione e manutenzione delle caldaie che non hanno potuto ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui alla legge n. 46 del 1990, in quanto la manutenzione è considerata ordinaria non essendovi interventi modificativi sulla struttura essenziale dell'impianto o la destinazione d'uso;

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 avrebbe come conseguenza l'espulsione dal mercato, dal 1° agosto 1994, di tali imprese, che il più delle volte operano a livello familiare (titolare e collaboratori) assicurando una occupazione, senza nulla chiedere alla collettività;

che pretendere che imprese di ridottissime dimensioni debbano iscriversi all'albo nazionale costruttori è oltremodo gravoso, per non dire scorretto, dal momento che tale iscrizione diviene obbligatoria soltanto per lavori superiori a 75 milioni;

che non si dimentichi, infine, che l'albo nazionale costruttori dovrebbe essere abolito dal 1997 e pertanto si richiederebbe un adempi-

mento alle imprese, con costi rilevanti, per una iscrizione limitata nel tempo;

che la «certificazione per la qualità» ai sensi delle norme UNI EN 29.000 richiede procedure complesse e costose che non è possibile affrontare senza l'ausilio di validi consulenti di cui non esiste ancora l'albo professionale;

che sul terreno della qualità, inteso in senso più generale, si sta sviluppando l'azione divulgativa e formativa delle associazioni artigiane, che richiede però tempi di cui le normative nazionali di recepimento devono tenere conto,

l'interrogante chiede di conoscere se, alla luce di quanto sopra riportato e al fine di ricercare una soluzione per le imprese suddette che consenta loro il riconoscimento dei requisiti di cui alla legge n. 46 del 1990, nonchè un approfondimento per quanto riguarda l'obbligatorietà di iscrizione all'albo nazionale costruttori, non si ritenga indispensabile uno slittamento del termine del 1° agosto 1994 stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993.

(4-00645)

DI BENEDETTO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Considerato:

che nel comprensorio indicato come zona industriale Santa Scolastica – contrada Ravagliano – del comune di Corropoli (Teramo) sono collocate circa 46 aziende medio-piccole (altre 20 circa sono in attesa di insediarsi) che occupano complessivamente circa 600 addetti con un indotto valutato intorno alle mille unità;

che tutte le aziende ivi collocate, di grado tecnologico avanzato, sono costrette ad operare in condizioni da terzo mondo, atteso che l'ente locale che ha consentito l'insediamento industriale ha del tutto ignorato le norme primarie e secondarie di urbanizzazione: l'intero insediamento difetta di acqua, rete fognante, strade e depuratori industriali; l'energia elettrica è erogata come fornitura di cantieri edili; mancano altresì le aree necessarie alla gestione dei servizi comuni;

che è verosimile come la descritta situazione sia direttamente connessa alla condotta degli amministratori locali che molto superficialmente hanno consentito ai proprietari dei terreni agricoli di vendere al prezzo di aree industriali, senza imporre la cessione di aree indispensabili allo sviluppo della zona industriale per la creazione delle necessarie infrastrutture;

che le aziende del comprensorio industriale, riunite in associazione sotto la denominazione Assisasco, chiedono da anni un intervento risolutivo a tutti i vertici politici del comune, della provincia, della regione, denunciando che ad oggi non è stato effettuato un solo intervento per migliorare le condizioni di operatività della descritta zona industriale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dare informazioni e spiegazioni in merito alla situazione sopra esposta, al fine di conoscere se il Ministero abbia mai effettuato controlli, attraverso i propri servizi ispettivi, atteso che numerose aziende dell'insediamento in questione hanno beneficiato degli interventi della Cassa per il Mezzogiorno;

inoltre, entro quali tempi gli imprenditori locali potranno avere la possibilità di poter usufruire dei servizi necessari allo sviluppo del sistema produttivo locale al pari di tutte le realtà nazionali ed europee.

Si fa osservare che la soluzione della prospettata situazione consentirebbe un immediato sviluppo sicuramente anche sotto il profilo occupazionale atteso che le aziende, non appena saranno poste nella condizione di operare a pieno regime, in condizioni di normalità, avranno quantomeno l'esigenza di raddoppiare le unità lavorative occupate.

(4-00646)

DI BENEDETTO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Visto:

che la legge n. 1357 del 1962, avente ad oggetto norme per il trattamento di previdenza ed assistenza dei veterinari, ha imposto l'obbligatorietà per i veterinari alla iscrizione all'albo professionale con il conseguente obbligo contributivo;

che nell'arco di quasi un trentennio il sistema previdenziale, disciplinato dalla richiamata normativa, ha garantito agli aventi diritto un trattamento pensionistico adeguato, determinando l'entità dei contributi da versare in misura accettabile e comunque commisurata alla capacità contributiva degli assicurati;

che con la legge n. 136 del 12 aprile 1991, concernente la «riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari» (ENPAV), il Governo ha inteso riformare il sistema previdenziale di categoria e attribuire ai veterinari un più favorevole trattamento pensionistico;

considerato:

che di fatto la legge ha favorito unicamente i veterinari prossimi alla pensione o quelli già pensionati;

che la nuova normativa:

a) ha previsto una pensione minima di almeno quattro volte il contributo minimo senza tener conto che le rimesse ai pensionati sono meri trasferimenti dei contributi agli iscritti (articoli 2, comma 5, e 15, comma 5);

b) ha disciplinato la riliquidazione delle pensioni in corso senza tener conto che i maggiori oneri sarebbero stati a carico degli iscritti in maniera sostanziosa (articolo 29, commi 1 e 2);

c) ha consentito agli iscritti in procinto di pensione e ai neopensionati il riscatto di dieci anni, previo il versamento di dieci volte il contributo minimo;

che per far fronte ai maggiori oneri dovuti l'Ente ha imposto contributi di elevata entità (articoli 11 e 12), ovvero il 10 per cento del reddito professionale dei liberi professionisti fino a lire 40.000.000 di reddito e il 3 per cento sull'eccedente la soglia, con un minimo di lire 1.500.000, oggi aumentato a 1.750.000;

che i veterinari dipendenti hanno fatto ricorso in massa alla cancellazione dall'albo professionale e ciò in conseguenza dei gravosi effetti derivanti dall'osservanza della disciplina in oggetto che tuttavia non apportava loro alcun vantaggio;

che in aiuto all'Ente è giunto un emendamento alla legge finanziaria del 1993 (articolo 10, comma 23), con il quale si stabiliva che i

soggetti (lavoratori dipendenti) che avessero ottenuto la cancellazione dagli albi di categoria venissero reiscritti coattivamente ed obbligati a versare alle casse degli enti previdenziali gli arretrati, oltre alla quota dovuta per l'anno 1994;

che, successivamente all'approvazione della legge finanziaria, l'Ente ha inviato 5.037 richieste di arretrati ai lavoratori dipendenti, e più precisamente:

103	richieste	da	lire	512.783
282	»	»	»	1.515.025
427	»	»	»	2.437.745
663	»	»	»	3.479.052
3.542	»	»	»	4.369.410

che, nonostante le proteste e gli innumerevoli ricorsi inoltrati dagli interessati presso le preture d'Italia e l'approdo della questione all'attenzione della Corte costituzionale, l'Ente persevera nella intrapresa iscrizione a ruolo delle somme pretese a titolo di contributi arretrati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dare informazioni e spiegazioni in merito alla situazione sopra esposta;

in particolar modo, se siano ipotizzabili da parte del Governo provvedimenti volti o a «congelare» i pagamenti richiesti dall'ENPAV, almeno fino alla decisione della Corte costituzionale investita del problema, o, in subordine, un provvedimento legislativo di abrogazione dell'articolo 12 della legge 12 aprile 1991, n. 136.

(4-00647)

BRIGANDÌ, DOLAZZA. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che con legge 17 dicembre 1971, n. 1158, concernente il «Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente», è stata istituita una società per azioni al cui capitale sociale partecipa direttamente e indirettamente l'IRI con almeno il 51 per cento, mentre il restante 49 per cento è sottoscritto dalle Ferrovie dello Stato spa, dall'ANAS, nonchè dalle regioni Sicilia e Calabria e da altre amministrazioni ed enti pubblici;

che la società concessionaria ha come scopo sociale lo studiò, la progettazione e la costruzione di un'opera per il collegamento stabile ferroviario e viario e dei pubblici servizi fra la Sicilia e il continente e ad essa è inoltre affidato l'esercizio, la gestione e la manutenzione del collegamento sullo stretto di Messina;

che alla disciplina dei rapporti tra lo Stato e la società concessionaria si sarebbe dovuto provvedere con un'apposita convenzione, da approvarsi con decreto ministeriale, disciplinante, tra l'altro, il programma di costruzione di tutte le opere e i relativi termini di ultimazione, nonchè le ipotesi di decadenza dalla concessione;

che dal rapporto 1993 sulle partecipazioni dell'IRI risulta che la società per azioni Stretto di Messina possiede un capitale sociale di 51,02 miliardi di lire ed impiega 32 dipendenti,

gli interroganti chiedono di sapere:

come mai dal 1981, anno di costituzione della suddetta società, ad oggi, nulla o quasi è stato fatto per la realizzazione dello scopo so-

ciale più importante della stessa: la costruzione del ponte sullo stretto di Messina, perpetuando così, ancora una volta, un inutile spreco di denaro pubblico;

se non si ritenga opportuno addivenire ad uno scioglimento della società in questione per impossibilità (o meglio incapacità) di conseguire lo scopo per cui è stata costituita.

(4-00648)

WILDE. - *Ai Ministri delle finanze e dell'ambiente.* - Premesso:

che il comune di Sirmione (Brescia), con delibera del consiglio comunale n. 29, in data 15 aprile 1991 ha concesso l'ampliamento delle cubature termali ed alberghiere alla società Terme di Sirmione per complessivi 20.633 metri cubi;

che il Coreco, con ordinanza istruttoria n. 12007/007 di atti, adottata nella seduta del 29 maggio 1991, ha «bocciato» la pratica ponendo al comune una serie di interrogazioni;

che in data 29 luglio 1991 il comune di Sirmione, con nota n. 4888, produceva le controdeduzioni;

che il Coreco ha disatteso la relazione del dirigente dell'ufficio lavori pubblici-urbanistica di Brescia, che aveva proposto in forma scritta «l'annullamento di tutta la pratica», perchè apertamente in violazione di precise norme di legge, evidenziate punto per punto nella proposta di ordinanza di annullamento del 1° agosto 1991;

che il presidente, il relatore ed il segretario del Coreco ritenevano di rendere comunque esecutiva la delibera adducendo i seguenti motivi: «visti e considerati gli allegati e le ragioni esposte dall'AC, anche sotto il profilo dell'interesse pubblico: nessun rilievo»,

l'interrogante chiede di sapere se si sia a conoscenza di quanto segue:

se la pubblica utilità relativa all'aumento della cubatura fino a 20.633 metri cubi comprenda anche la cubatura relativa alle «case minime» visto che sono stati edificati negozi ed appartamenti residenziali posti in vendita a prezzi altissimi e quindi se fossero giustificate le proposte relative all'ordinanza di annullamento da parte del dirigente dell'ufficio lavori pubblici-urbanistica del Coreco di Brescia;

se il piano regolatore generale e le norme tecniche di attuazione prevedano tale destinazione o se al contrario si possa configurare una variazione della destinazione d'uso ed eventualmente dove verrebbero edificati gli appartamenti «per dipendenti» previsti in detta area;

se esista un prospetto analitico, relativo alla prevista rimanente «monetizzazione» degli *standard* per complessive 165.800.000 lire;

se la «monetizzazione» degli *standard* possa concretizzarsi cedendo 350 metri quadrati di galleria adibita a passaggio pubblico, quindi servitù di passaggio, visto che quest'area doveva comunque avere tale destinazione;

se il mancato incameramento da parte del comune può essere considerato una violazione, visto che comporta un minor costo per il privato, ma un sicuro minor introito per il comune considerata la natura del diritto che si cede, ed anche in base al merito di come si è agito;

se la «monetizzazione» di 1.710 metri quadrati per marciapiedi ed allargamenti stradali intorno all'area Nuovo albergo ex villa Arduino possa risultare troppo costosa per il comune, visto che per la pubblica utilità la stessa poteva essere espropriata a prezzi notevolmente inferiori, sempre facendo riferimento al ricavo medio della rimanente monetizzazione;

se non sia opportuno avviare una seria indagine onde verificare se esistano i presupposti sopra citati e quindi se sia stata osservata la normativa in materia, noti anche i vincoli cui è sottoposta la penisola di Sirmione.

(4-00649)

WILDE. – *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* – Premesso:

che il comune di Sirmione (Brescia) e la società GECO in data 18 febbraio 1985 stipularono l'atto di compravendita rogato dal notaio dottor Giovanni Olivares di Milano (rep. n. 226922-38911) con il quale veniva pattuito:

vendita al comune dell'area e del fabbricato, già utilizzato come scuola elementare;

il corrispettivo della vendita era di lire 1.400.000.000 così suddiviso: 420 milioni in denaro e 980 milioni mediante l'assegnazione da parte dell'acquirente dell'obbligo di far costruire all'impresa Pessina spa su un'altra area comunale un fabbricato con destinazione residenziale;

che la vendita era sottoposta alla condizione sospensiva che venissero rilasciate le concessioni edilizie, sia per la ristrutturazione del fabbricato oggetto della vendita, sia per il nuovo fabbricato residenziale;

che, successivamente, in relazione al cambiamento politico dei componenti con la nuova giunta amministrativa, veniva negata la concessione edilizia per la ristrutturazione delle ex scuole e veniva venduta la proprietà su cui avrebbe dovuto essere edificato il fabbricato residenziale;

che il comune di Sirmione e la GECO sono tuttora in causa presso il tribunale di Milano – sezione 7ª – giudice istruttore Giacardi; ciò nonostante in data 11 gennaio 1993 con delibera del consiglio comunale n. 107, protocollo n. 146, si approvasse una convenzione transattiva tra lo stesso comune e la GECO; in particolare al punto *c)* si recita che, nel momento in cui si rivelassero manufatti archeologici tali da impedire l'esecuzione del progetto Belgioioso, come da elaborato, sarà facoltà della GECO di presentare varianti e richiedere l'adeguamento del plesso in relazione alle superfici,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda a verità che la parte acquirente disponeva già del possesso dell'immobile, grazie alla consegna materiale delle chiavi da parte dell'amministrazione, senza che questa si cautelasse con un deposito in denaro od altra garanzia a titolo di caparra;

quale responsabilità abbiano gli amministratori che hanno permesso tale operazione;

se gli amministratori che sono subentrati in relazione al cambiamento politico dell'amministrazione:

a) abbiano venduto il terreno relativo alla convenzione;

b) abbiano forzato l'ingresso dell'immobile già in possesso della controparte, cambiando il lucchetto e la catena; tale comportamento può configurare, ad avviso dello scrivente, estremi di reato;

se abbiano chiesto l'intervento della sovrintendenza archeologica, che pose degli obblighi, e quali responsabilità siano scaturite in relazione a tale comportamento;

se in base alla convenzione transattiva siano poste delle clausole che potrebbero travolgere completamente il prezzo da incamerare da parte della nuova amministrazione (tra l'altro composta da alcuni personaggi già presenti nel 1985) e quindi si potrebbe concretizzare un danno per il comune;

se vi sia un pronunciamento in proposito della Corte dei conti;

se si sia a conoscenza di quanto segue:

come siano state ripetutamente contabilizzate nei vari bilanci preventivi e consuntivi le somme relative a tale immobile;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria onde poter capire se la dismissione di un immobile comunale debba durare circa 10 anni solo per diatribe determinate da cambiamenti politici ai vertici delle varie amministrazioni e quindi se tali responsabilità in termini di eventuali mancati equi incameramenti debbano ricadere esclusivamente sulla comunità e non su coloro che in tal modo hanno agito;

se le perizie effettuate dall'architetto Visconti, su incarico dell'amministrazione comunale, risultino eque rispetto ai valori a metro quadrato attribuiti al centro storico di Sirmione, tra l'altro per un immobile ubicato in zona collinare panoramica;

se la Cooperativa archeologica lombarda abbia già effettuato indagini ed eventualmente quali siano state le risultanze.

(4-00650)

DE NOTARIS, CARELLA, ROCCHI, MANCONI, MANCUSO, RONCHI, CAMPO, CANGELOSI, PIERONI, FALQUI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Visto che nelle carceri italiane molti detenuti sono iscritti a facoltà universitarie o comunque sono impegnati in studi che prevedono esami da sostenere fuori delle carceri stesse ed esami che hanno bisogno di regolare prenotazione;

considerato che il carcere deve favorire il reinserimento nella società e che lo studio è un'occasione di crescita culturale e va visto con favore dai responsabili delle carceri, dai docenti e dalle segreterie amministrative degli istituti scolastici e delle università;

constatato:

che troppo spesso intercorre molto tempo dal momento in cui viene inoltrata la domanda di esame al direttore del carcere che a sua volta deve inoltrarla al Ministero competente e contemporaneamente alla segreteria della facoltà universitaria, che, una volta ricevuta la domanda, dovrà provvedere alla prenotazione dell'esame, e così ricomincia la trafila della pratica dal Ministero al detenuto;

che esiste una inveterata abitudine al rinvio e il detenuto viene considerato un cittadino di serie B, come se il dettato costituzionale non lo considerasse soggetto di diritti e doveri;

che gli interroganti sono in grado di documentare le affermazioni suddette con precisi riferimenti a carceri italiane e a segreterie di facoltà,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano di emanare direttive per rendere più agevole il diritto a sostenere esami da parte di detenuti che pagano regolarmente le tasse e che rischiano di essere ammessi ad un solo esame ogni anno.

(4-00651)

COSTA, PETRUCCI, RIANI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'Azienda nazionale dei monopoli da alcuni anni sta attraversando una crisi produttiva e commerciale che è andata sempre più aggravandosi col passare del tempo;

che dal 1989, da quando il Governo con alcuni decreti-legge, più volte reiterati ma mai convertiti in legge, impostò la procedura per la privatizzazione dell'Azienda, sono mancati investimenti tecnologici e di ricerca capaci di ritrovare uno *standard* competitivo e si è verificata una progressiva flessione delle vendite di prodotti nazionali da fumo;

che non si è trattato di una consistente riduzione del consumo nazionale, perchè alla flessione della produzione nazionale si è contrapposto un incremento nell'importazione di prodotti esteri e nello stesso tempo è mancata la penetrazione del prodotto italiano sui mercati esteri;

che una crisi analoga ha investito il settore sali e le aziende controllate Ati, Aticarta e Filtrati;

che nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati hanno promosso una manifestazione nazionale di sciopero contro l'immobilismo dell'Azienda, accusando Governo e Azienda di non aver tenuto fede agli impegni assunti; risulta che c'era stata un'intesa basata su una prima ristrutturazione del settore produttivo che avrebbe comportato la dismissione o l'accorpamento di alcune unità produttive non più economiche ed il trasferimento di 750 unità di personale in esubero dall'Azienda dei Monopoli alle sedi periferiche del Ministero delle finanze,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per rimuovere l'attuale situazione di inerzia, per arrestare la costante perdita di quote di mercato, per avviare subito un piano di ristrutturazione industriale capace di ridare competitività all'Azienda, frutto di un'intesa anche con il sindacato del personale.

(4-00652)

SPECCHIA. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che con precedente interrogazione (4-00452 del 22 giugno 1994) lo scrivente ha segnalato la grave decisione del consiglio comunale di Carovigno (Brindisi) di revocare un precedente deliberato dello stesso consesso favorevole all'ampliamento della zona umida di Torre Guaceto;

che la motivazione ufficiale di tale decisione sarebbe legata alla mancata risposta del Ministro dell'ambiente sui problemi e sui

quesiti relativi alla realizzazione, a ridosso della zona umida, dell'ampliamento della strada statale n. 379;

che vi sono forti interessi da parte di chi ritiene di dover comunque far realizzare un villaggio turistico con 400 villette a Vigna Castelli, a monte di Torre Guaceto;

che la decisione del consiglio comunale di Carovigno ha provocato generali reazioni di protesta e la richiesta di chiarimento da parte dell'organo di controllo che ha anche annullato le deliberazioni del consiglio relative all'inclusione nel programma pluriennale di attuazione (PPA) dell'area di Vigna Castelli innanzi richiamata;

che nella giornata del 27 giugno 1994 un incendio di dimensioni mai verificatesi prima ha distrutto 20 ettari della zona umida di Torre Guaceto con distruzione del canneto e del boschetto, con danni ingenti alla vegetazione della laguna, con distruzione della fauna in riproduzione e dei rettili;

che la dinamica dell'incendio e la presenza di diversi «focolai» fanno pensare ad un atto doloso,

si chiede di sapere se non si ritenga di intervenire con urgenza:

a) per tutelare, anche attraverso l'apliamento, la zona umida di Torre Guaceto;

b) per fornire al comune di Carovigno le risposte ed i chiarimenti richiesti;

c) per far bloccare la realizzazione della lottizzazione a ridosso della zona umida;

d) per arrivare alla costituzione di un'unica area protetta (attualmente una zona umida e una riserva marina) come previsto dalla legge-quadro sui parchi.

(4-00653)

MACERATINI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che la signora Maria Colafranceschi è proprietaria di un alloggio di due stanze sito in Roma, a Piazza degli Ontani 14;

che una delle due stanze è affittata da diversi anni al signor Alfredo Felici;

che la Colafranceschi è in possesso dal 1985 di uno sfratto per finita locazione;

che da nove anni, dunque, la Colafranceschi attende invano di rientrare in possesso della seconda stanza del suo minuscolo appartamento e che la commissione provinciale ha sempre negato l'assistenza della forza pubblica,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le ragioni di questo immotivato ritardo e cosa si intenda fare perchè il diritto della Colafranceschi venga finalmente riconosciuto.

(4-00654)

IMPOSIMATO. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che il problema dell'Università di Caserta (detta anche II Università di Napoli), istituita quattro anni or sono, non è ancora stato risolto;

che il consiglio regionale della Campania avrebbe destinato una parte della sede del CIAPI alle facoltà scientifiche senza peraltro che tale decisione sia divenuta operativa;

che il CIAPI appare una sede idonea per l'ubicazione delle aule e dei lavoratori; senonchè il consiglio regionale non ha ancora indicato con precisione la parte di immobile del CIAPI destinata all'Università, nè ha determinato il canone di affitto, nè ha provveduto alla consegna dei locali del CIAPI,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti urgenti il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica intenda assumere per il reperimento di sedi idonee all'insediamento delle facoltà di medicina, scienze matematiche e scienze ambientali;

quali misure urgenti il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali intenda assumere per indurre la regione Campania a rendere operativa la decisione di destinare il CIAPI di San Nicola la Strada a Caserta.

(4-00655)

IMPOSIMATO, CORVINO, SICA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il sindaco e la giunta comunale di Caserta sono impegnati da anni nel reperimento di strutture in cui insediare il rettorato della II Università di Napoli;

che tali locali sono stati individuati nella Reggia di Caserta da cui dovrebbe avvenire il trasferimento dell'Aeronautica militare per la nuova struttura di Capua;

che il passaggio degli avieri e degli ufficiali dell'Aeronautica militare dalla Reggia di Caserta alla nuova struttura di Capua, ormai ultimata, risponde ad obiettivi perseguiti dalla stessa amministrazione militare;

che appare necessario accelerare i tempi del trasferimento degli avieri da Caserta a Capua,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Ministro della difesa intenda assumere per accelerare i tempi del passaggio dei reparti della scuola allievi sottufficiali dell'Aeronautica militare dalla Reggia di Caserta alla struttura di Capua già realizzata.

(4-00656)

IMPOSIMATO. – *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e della difesa.* – Premesso:

che il direttore dell'ufficio di ragioneria del comune di Caserta ha creato sovente rallentamento nei servizi pubblici e confusione nelle scritture contabili, provocando errori e disagi nella pubblica amministrazione;

che per ultimo, proprio a seguito di un errore, riconosciuto dallo stesso direttore dell'ufficio di ragioneria, è stata contabilizzata nel bilancio tra le entrate la somma di 8 miliardi e ciò contrariamente al vero;

che in precedenza il direttore dell'ufficio di ragioneria avrebbe emesso di sua iniziativa, in modo illegittimo ed arbitrario per i debiti

fuori bilancio, mandati di pagamento per 7 miliardi e 229 milioni senza una delibera di riconoscimento di essi da parte del consiglio comunale, provocando nel bilancio dell'ente un forte squilibrio finanziario;

che egli avrebbe altresì attestato falsamente l'esistenza della copertura finanziaria per deliberazioni di spesa senza che essa esistesse;

che i fatti come sopra esposti sono stati denunciati sia alla Corte dei conti che alla procura della Repubblica,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia lo stato del procedimento penale pendente a carico del direttore di ragioneria del comune di Caserta;

se il sindaco non ritenga di sospendere nel frattempo il direttore di ragioneria in base alla legge sugli impiegati civili dello Stato.

(4-00657)

MININNI-JANNUZZI, SPECCHIA, SIGNORELLI. – *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'interno.* – Premesso:

che da oltre venti anni a ridosso dell'abitato del comune di Palo del Colle (Bari) è sito il complesso Palolio-Palvino spa per la trasformazione e lavorazione degli scarti oleari e dei vinaccioli in una zona che prevedeva ai sensi del vigente piano di fabbricazione «l'attività secondaria di tipo D3-industrie per la trasformazione di prodotti agricoli»;

che nel corso del tempo il complesso ha operato numerosi ampliamenti coevi al parallelo sviluppo dell'abitato in quella direzione;

che la situazione di emissione costante ed indiscriminata di fumi inquinanti e maleodoranti ha creato notevoli danni e disagi tra la popolazione residente che più volte è intervenuta presso le autorità amministrative e sanitarie per denunciare tale stato di cose;

che si segnalano frequenti fenomeni irritativi a carico delle mucose corneali e rinofaringee, cefalee, nausee, specie fra i bambini e gli anziani;

che sovente le finestre delle abitazioni devono restare chiuse per evitare le molestie ambientali che raggiungono anche i comuni vicini di Bitetto e Bitonto;

che tale stato di cose suscita gravi malumori nella popolazione con possibili ripercussioni sull'ordine pubblico: ultimo in ordine di tempo l'intervento ispettivo del Nucleo operativo tutela ambiente (NOTA) della provincia di Bari in data 23 marzo 1994 che ha evidenziato il grave stato di degrado ambientale e di inquinamento di tutta la zona ipotizzando reati ai sensi della legge n. 319 del 1976, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, articoli 34 e 35, e della legge della regione Puglia n. 24 del 19 dicembre 1983;

che in particolare gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno evidenziato tre tipologie di inquinamento:

1) emissioni in atmosfera;
2) scarichi industriali;
3) fanghi di depurazione;

che l'opificio industriale, in riferimento al punto 1, è risultato sprovvisto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988;

che, per quanto relativo al punto 2, le acque reflue vengono convogliate nel depuratore esistente e successivamente nella rete fognaria

cittadina per circa 110 metri cubi al giorno senza autorizzazione del dirigente sanitario del comune di Palo del Colle;

che non risulta inoltre che i valori delle acque depurate siano conformi a quanto previsto dalla tabella C della legge n. 319 del 1976;

che è stato, altresì, rilevato che lungo la condotta di adduzione al depuratore esiste una deviazione verso la strada comunale che costeggia il perimetro del complesso industriale e che in adiacenza alla rete metallica sono evidenti le tracce di fanghi essiccati, rimescolati con terreno; la condotta suddetta giunge in un terreno vicino, in cui si è formato un lago di acque luride di notevoli dimensioni che gli stessi ufficiali di polizia giudiziaria hanno definito «paesaggio lagunare»;

che nulla di particolare è detto per ciò che attiene al punto 3 se non che si tratta di fanghi di depurazione tenuti in stoccaggio a cielo aperto;

che altro aspetto di particolare preoccupazione è risultato l'approvvigionamento idrico che avviene a mezzo di pozzi artesiani in quanto gli stessi non risultano conformi a quanto prescritto dalla disciplina degli articoli 34 e 35 della legge regionale n. 24 del 19 dicembre 1983 e si possono determinare inquinamenti di altre falde acquifere della zona in un'area dove sono siti altri pozzi artesiani indispensabili all'irrigazione agricola;

che l'ingegner Polverino, incaricato dell'azienda, presente al sopralluogo, ha dichiarato: «Io non ne sapevo assolutamente nulla di questo scarico anche perchè non è da molto tempo che sono qui. Al Nord dove abito io, anche se sono di Napoli, di queste cose non ne succedono; mi rendo conto che l'azienda sta facendo notevoli sforzi per rispettare l'ambiente per poi scoprire situazioni di questo genere»,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di intervenire per le misure di competenza anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 che definisce inquinamento atmosferico «ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; da alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati».

(4-00658)

STANISCIA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che le piante organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace, pubblicate sul supplemento ordinario n. 33 della *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1993, non riflettono in generale criteri omogenei (ad esempio, a sedi con 6 giudici di pace sono state assegnate a volte 5, a volte 6 e a volte 7 unità di personale amministrativo);

che, in particolare, la dotazione organica del personale di settima qualifica funzionale, profilo professionale di «collaboratore di cancelleria», ammontando a sole 108 unità e non essendo distribuita

uniformemente tra le sedi, risulta assolutamente insufficiente a garantire la funzionalità degli uffici predetti;

che il comma 5 dell'articolo 12 della legge istitutiva del giudice di pace (21 novembre 1991, n. 374) prevede sia data priorità per la copertura dei posti nei suddetti uffici al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1989 presso gli uffici di conciliazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga vi sia fondato motivo di temere che le carenze nel suddetto organico ostacolino sul nascere la funzionalità del nuovo istituto del giudice di pace o magari finiscano per essere compensate tramite distacchi di personale operante presso altri uffici giudiziari, con conseguenti disfunzioni e disagi per l'intera amministrazione giudiziaria;

se quindi non si ritenga necessaria una revisione della pianta organica del personale amministrativo addetto ai nuovi uffici, in particolare per quel che riguarda un ampliamento dei posti di settima qualifica funzionale (collaboratore di cancelleria), considerato, tra l'altro, che tale qualifica è la sola per la quale, fra il personale degli uffici di conciliazione che ha esercitato il diritto di opzione per il passaggio nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, si è avuta una richiesta maggiore rispetto al numero dei posti disponibili.

(4-00659)

STANISCIA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che l'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, ai commi 5 e 6, prescrive che gli incarichi a mansioni superiori nell'ambito delle strutture sanitarie possano essere affidati per un periodo massimo di 8 mesi e che essi «non sono in alcun caso rinnovabili»;

che all'ospedale civile di Pescara da anni si affida l'incarico di primario della prima divisione di ostetricia e ginecologia in violazione delle suddette norme;

che in particolare, con delibere dell'amministratore straordinario di quella USL nn. 13976 (23 dicembre 1991), 14490 (19 agosto 1992), 3735 (16 ottobre 1992) e 1199 (18 aprile 1994), è stato conferito ripetutamente il suddetto incarico al medesimo aiuto, con evidenti pregiudizio e danno patiti da altri aiuti idonei all'incarico;

che le vicende di cui sopra sono state oggetto anche di esposti alla procura della Repubblica competente,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente di tale abnorme situazione e cosa intenda fare per porvi rimedio.

(4-00660)

CARELLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che il comune di Ascoli Satriano (Foggia) ha indetto per il giorno 3 luglio 1994 un *referendum* consultivo sulla localizzazione della centrale Enel a ciclo combinato da costruire nel territorio di Ascoli Satriano e Candela;

che in data 30 maggio 1994 il comune di Ascoli Satriano ha comunicato al Ministero dell'industria l'iniziativa referendaria e la data del suo svolgimento;

che il Ministero dell'industria, in data 24 giugno 1994, ha emanato il decreto di localizzazione e di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della centrale;

che tale provvedimento, emanato antecedentemente allo svolgimento della consultazione referendaria, rappresenta – fatta salva ogni considerazione sul suo merito – una chiara prevaricazione del diritto dei cittadini, sancito dallo statuto comunale, ad esprimersi su progetti infrastrutturali di tale genere,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno procedere ad una revoca d'urgenza del suddetto decreto al fine di consentire il libero svolgimento della consultazione referendaria del 3 luglio ed acquisire così il necessario parere della popolazione interessata.

(4-00661)

BAIOLETTI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che circa 60 lavoratori della ex SIT Stampaggio vennero trasferiti dalla cassa integrazione guadagni straordinaria-GEPI alla ditta Magnetic Cores spa di Terni dal 5 ottobre 1992 fino al febbraio 1993;

che successivamente dalla stessa Magnetic Cores, dal mese di aprile 1993 all'aprile 1994, sono stati posti nuovamente in cassa integrazione guadagni straordinaria-GEPI ed infine licenziati;

che questi lavoratori, dunque, non solo hanno patito un difficile quanto lungo processo di reinserimento nel circuito produttivo, ma sono stati ulteriormente penalizzati da un anno di carenza di sostegno al reddito, rilevato che il 14 giugno 1994 il comitato tecnico del Ministero del lavoro avrebbe respinto per i medesimi la cassa integrazione guadagni straordinaria-GEPI,

si chiede di sapere se non si ritenga di effettuare in merito ulteriori approfondimenti al fine di dare una risposta positiva ad una situazione che mette in gravi difficoltà economiche decine di famiglie.

(4-00662)

GREGORELLI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che l'apertura della strada statale n. 45-*bis*, direzione Gardesana occidentale e Desenzano (Brescia), era stata stabilita entro la fine dell'anno 1995;

che gli ostacoli da rimuovere con la massima urgenza riguardano il terzo lotto (comuni di Roè Volciano e Villanuova San Clisi) e specialmente l'ultimazione della galleria in frazione Tormini di Roè Volciano che non ha ancora ottenuto le relative approvazioni della variante e la relativa copertura finanziaria;

che la perizia di variante tecnica e suppletiva redatta dall'ANAS – compartimento di Milano – di importo pari a 6 miliardi circa non è ancora stata sottoposta dalla direzione generale dell'ANAS al consiglio di amministrazione dell'azienda;

che, pertanto, l'associazione temporanea di imprese (Romagnoli-Todini-Mondelli) ha ridotto drasticamente il personale e minaccia l'interruzione dei lavori;

che, in conclusione, i tempi di ultimazione della strada statale n. 45-*bis* risultano, allo stato dei fatti, imprevedibili, causando il perdurare di gravi disagi alla popolazione valsabbina ed alla economia di quei territori,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire per far cessare le difficoltà del circuito, autorizzazioni, finanziamenti, ripresa dei lavori, ultimazione dei lavori, che sono causa di una esasperante lentezza degli interventi sulla viabilità in aggiunta al disagio relativo all'annullamento, operato con decreto ministeriale del 12 gennaio 1994, del progetto esecutivo del tratto di strada Barghe (Brescia)-Storo (Trento) autorizzato dalla regione Lombardia.

(4-00663)

MEDURI. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali e al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che da oltre dieci anni è iniziata, a Reggio Calabria, la costruzione del «nuovo» palazzo del consiglio regionale;

che il palazzo avrebbe dovuto essere consegnato, come previsto dal capitolato dell'appalto-concorso, nel termine di tre anni dalla consegna dei lavori;

che, invece, sono passati nove anni ed il palazzo non è stato consegnato, i lavori sono sospesi e, pur essendoci i soldi, la loro ripresa tarda ad essere autorizzata e ciò con grave danno sociale per tutta la comunità che vede lievitare in modo enorme i costi dell'opera e vede ferme le imprese e disoccupati gli operai,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano, ciascuno per la parte di propria competenza, di intervenire autorevolmente e con la massima urgenza per fare in modo che la giunta regionale della Calabria dia le disposizioni necessarie perchè siano ultimati i lavori del palazzo e lo si completi con i necessari arredi.

A parere dello scrivente, inoltre, è opportuno che il Ministro dell'interno disponga un'inchiesta che valga a stabilire le responsabilità, ove ci siano, dei ritardi, atteso che ciò si ripercuote in modo estremamente negativo sulla credibilità delle istituzioni e sulle casse dell'erario.

(4-00664)

PREIONI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che presso l'istituto tecnico statale «Einaudi» di Domodossola (Novara), dal pensionamento della preside Giannina Paglino nell'anno scolastico 1982-83, si sono avvicendati i seguenti presidi:

anno scolastico 1983-84 (alunni 683) preside Michele Micheletti;

anno scolastico 1984-85 (alunni 661) preside Giancarlo Cassani;

anno scolastico 1985-86 (alunni 713) preside Anna Clerici;

anno scolastico 1986-87 (alunni 721) preside Paolo Duchemino;

anno scolastico 1987-88 (alunni 730) preside Francesco Consoli;

anno scolastico 1988-89 (alunni 781) preside Domenico Barbera;

anno scolastico 1989-90 (alunni 809) preside Angela Erbetta;

anno scolastico 1990-91 (alunni 861) preside Nike Chiaverano;

anno scolastico 1991-92 (alunni 821) preside Achille Beatrice;

che il preside Achille Beatrice, dopo breve presenza nell'anno di prova, nel novembre 1991 otteneva altro incarico e veniva sostituito dal collaboratore vicario;

che nell'anno scolastico 1992-93 il «titolare» professor Achille Beatrice otteneva altro incarico provvisorio per tutta la durata dell'anno scolastico ed in sua sostituzione veniva nominata preside incaricata, quale individuata per precedenza nella graduatoria provinciale, la professoressa Chiara Barbè;

che nell'anno scolastico 1993-94 il «titolare» professor Achille Beatrice otteneva altro incarico provvisorio – conferito in data 1° ottobre 1993, ad anno scolastico iniziato – per la durata dell'intero anno scolastico presso l'istituto tecnico commerciale di Nettuno (Roma);

che i genitori degli alunni, anche presenti nel consiglio di istituto, ormai esasperati dal constatare che da oltre 10 anni l'istituto «Einaudi» si è visto di fatto privato del «diritto» di avere un preside in servizio stabile e permanente, esternavano sentimenti di riprovazione e di protesta inviando comunicazioni scritte al provveditore agli studi di Novara, al prefetto di Novara e per conoscenza al Ministro della pubblica istruzione,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo, anche a mezzo dell'organo periferico novarese, per assicurare la presenza e la continuità di funzione di presidenza presso l'istituto «Einaudi», nel rispetto delle legittime attese della popolazione della Valdossola;

se sia possibile venire incontro alle esigenze del preside Achille Beatrice, facendolo restare nel Lazio, dove desidera stare;

se sia possibile accontentare la popolazione di Domodossola che desidera avere un preside ossolano o quantomeno novarese, che voglia restare almeno per qualche anno a Domodossola.

(4-00665)

ZACCAGNA, LA LOGGIA, ALBERTI CASELLATI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che la legge 20 maggio 1970, n. 300, denominata comunemente statuto dei lavoratori, all'articolo 31 prevede la concessione dell'aspettativa per i rappresentanti sindacali provinciali e nazionali;

che i periodi di aspettativa sono considerati utili ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione;

che gli accordi collettivi di lavoro degli ultimi anni hanno dilatato l'uso della disposizione sopra richiamata con evidente danno per le aziende e per l'INPS;

che con la legge 29 marzo 1983, n. 93, le norme sulle aspettative sindacali sono state estese anche al pubblico impiego e successivamente regolate dall'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

constatato che non si è data ancora attuazione all'articolo 54 del citato decreto legislativo che prevede la stesura da parte del Dipartimento per la funzione pubblica dei dati relativi al numero complessivo e ai nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali e dei dipendenti collocati in aspettativa per motivi sindacali;

considerato che l'onerosità del fenomeno per le casse dello Stato ha portato ad emanare la norma dell'articolo 3, comma 31, con la quale si riducono del 50 per cento le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti previsti dagli accordi sindacali di comparto per il pubblico impiego,

si chiede di conoscere:

il numero dei lavoratori privati e pubblici posti in aspettativa sindacale rispettivamente dal 1970 e dal 1983;

la durata dei periodi di aspettativa;

i sindacati presso i quali sono stati comandati i lavoratori posti in aspettativa;

i costi sopportati dai singoli enti di previdenza del personale privato e pubblico derivanti dalla applicazione della normativa in questione e la previsione dei costi futuri;

quali misure concrete si intenda assumere per contenere, all'indispensabile, la concessione delle aspettative sindacali che si risolvono talvolta in un beneficio personale per il lavoratore interessato ed in un danno certo per gli altri lavoratori che vedono gli enti previdenziali da cui dipende il loro futuro pensionistico accrescere in modo sempre più preoccupante il loro indebitamento.

(4-00666)

CANGELOSI, ABRAMONTE, RONCHI, DE NOTARIS, DI MAIO, FIEROTTI, CORRAO, MANCUSO, MANCONI, ROCCHI, CARELLA, PIERONI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che la strada a scorrimento veloce Sciacca-Palermo costituisce un'arteria di primaria importanza nella rete viaria della Sicilia occidentale, in cagione di un collegamento moderno e funzionale per molti comuni delle province di Palermo ed Agrigento;

che tale collegamento rappresenta una speranza per lo sviluppo economico e turistico di vaste zone delle due province e soprattutto dell'Italia;

che i lavori di costruzione dell'arteria sono cominciati alla fine degli anni Sessanta ed ancora oggi non sono ultimati, rendendo quest'opera pubblica uno degli esempi più macroscopici di discredito della pubblica amministrazione,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno impedito il completamento dell'arteria;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per porre fine alla situazione sopra descritta che non sollecita un possibile sviluppo economico e turistico per gli abitanti delle province di Palermo ed Agrigento.

(4-00667)

DANIELI. – *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* – Premesso:

che nella provincia di Verona continua a ripetersi ormai da mesi il fenomeno del lancio di pietre dai cavalcavia delle autostrade;

che tale ignobile, ottusa e criminale forma di teppismo ha già provocato la morte di due persone: quella di una turista tedesca, qualche anno fa, forse dimenticata ma vittima dei medesimi lanci criminali, e quella della giovane Monica Zanotti avvenuta sei mesi fa;

che martedì 21 giugno 1994 una giovane statunitense, Amy Knospe, è stata ferita sull'autostrada Verona-Vicenza dall'ennesimo lancio di pietre;

che la polizia stima che siano già una ventina gli episodi di questo genere avvenuti nei tratti veronesi delle autostrade Modena-Brennero e Milano-Venezia,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno ed urgente far presidiare dall'Esercito i cavalcavia delle suddette autostrade nei tratti «a rischio» per prevenire il ripetersi di tali episodi criminali e per dimostrare all'opinione pubblica italiana ed estera che l'Italia è un paese civile dove si può circolare senza correre il rischio di perdere la vita per mano di qualche teppista assassino.

(4-00668)

DE PAOLI, MANCUSO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del tesoro e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che con la legge n. 1224 del 19 ottobre 1956 che riguarda «sovvenzioni», contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti agli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro si dà diritto ai dipendenti dello Stato, degli enti locali, della sanità di fare richiesta di una sovvenzione per l'acquisto della prima ed unica casa di abitazione, per il riscatto di alloggi popolari, per lavori di ristrutturazione indifferibili, per matrimonio del richiedente, per malattie gravi del richiedente, per esigenze impreviste e di carattere straordinario;

che le richieste di sovvenzione vengono esaudite dagli uffici del Ministero del tesoro - Direzione degli istituti di previdenza ad un anno dalla presentazione della domanda;

che questi lunghissimi tempi violano i princìpi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 che pone tempi brevi e *standard* per la conclusione dei procedimenti amministrativi;

che questi lunghissimi tempi violano anche il principio della cessione del quinto dello stipendio, per i casi urgenti, improcrastinabili ed essenziali che possono interessare un dipendente pubblico,

si chiede di sapere se non si ritenga che per quanto concerne la richiesta di sovvenzione contro la cessione del quinto dello stipendio si provveda con urgenza a favore della signora Nini Maria Giacomelli, nata a Breno (Brescia) il 7 maggio 1955, che ha presentato domanda il 24 gennaio 1994 tramite l'USL n. 37 di Breno.

(4-00669)

DE PAOLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Per conoscere, in relazione agli atti di nonnismo di cui è stata vittima, presso la caserma «Perucchetti» di Milano, la recluta An-

drea Genualdi, operata di urgenza all'ospedale San Carlo di Milano, dopo che gli era stata spappolata a calci la milza, quali siano le valutazioni del Ministro della difesa. Ciò con riferimento a quanto riportato circa l'episodio da «Il Giornale» del 25 marzo 1994: «Quando i "nonni" si rendono conto delle condizioni di Andrea parte la copertura. Andrea deve raccontare di essersi fatto male cadendo nel bagno e questa è la versione che viene presentata ai superiori che immediatamente informano la procura militare di Torino. Poi la verità viene fuori pian piano, fino a che un quotidiano non pubblica la storia di intolleranza politica in caserma. Restano le accuse pesanti che Andrea lancia ai vertici della caserma: "Sapevano tutta la verità fin da venerdì perchè il caporale ha confessato tutto. La mia versione l'ho raccontata sabato ai miei due caporali d'addestramento che non hanno riferito niente e domenica al colonnello del battaglione e al colonnello della procura di Torino. Prima nessuno si è mosso"».

Si chiede inoltre di conoscere:

perchè non si sia provveduto immediatamente all'accertamento della verità sui gravissimi fatti accaduti e si siano fornite versioni di comodo e falsificate;

quali provvedimenti disciplinari siano stati presi nei riguardi di tutto il personale che ha occultato la verità;

quali provvedimenti disciplinari siano stati presi nei riguardi dei corresponsabili e dei loro complici;

quali provvedimenti siano stati presi per far cessare il fenomeno del nonnismo che continua a dilagare nelle caserme e rappresenta un aspetto deleterio del nostro cosiddetto «modello di difesa».

(4-00670)

DE CORATO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che nella città di Milano e precisamente nella zona intorno alle vie Melchiorre Gioia, Pirrelli, Restelli, largo De Benedetti, Bellani, Oldofredi, dopo un periodo di relativa stasi, sta riprendendo ed accentuandosi nuovamente la presenza di *viados* provenienti dal Sud America, oltre che di malavita comune che si accompagna normalmente a questo fenomeno di prostituzione omosessuale;

viste le numerose proteste che negli anni scorsi si sono avute e che si sono accentuate nel marzo 1994 da parte di centinaia di milanesi che abitano «sfortunatamente» in queste vie e che devono fare i conti tutte le sere assieme alle loro famiglie con spettacoli osceni e vergognosi, ai quali sono costretti ad assistere;

rilevato:

che la questura nello scorso mese di marzo assieme a carabinieri e polizia municipale dopo una presenza notturna e serale di una decina di giorni riuscì a dissuadere i *viados* e quant'altro dal frequentare le suddette vie;

che necessariamente e almeno da una quindicina di giorni a questa parte nelle suddette zone è ripresa a pieno ritmo l'attività *viados* con contorno della cosiddetta microcriminalità di quartiere;

che questa è una delle zone più centrali di Milano e che i cittadini che vi abitano non possono più sopportare tale situazione che è diventata vergognosa e intollerabile,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno non ritenga opportuno che la questione di via Melchiorre Gioia e delle vie limitrofe venga seriamente affrontata con un presidio dalle ore 21 alle ore 5 del mattino di ogni giorno da parte alternativamente, di polizia, carabinieri e polizia municipale proprio nella via Melchiorre Gioia a ridosso dei palazzi dell'INPS, della SIP e del grattacielo del comune, che dopo le ore 18 circa della sera diventano luogo abituale e ritrovo di sbandati, drogati e di microcriminalità di ogni genere che viene successivamente supportata dall'arrivo massiccio dei suddetti *viados*;

se non ritenga che la presenza di un presidio fisso di forze dell'ordine in quella zona rappresenti un elemento di disturbo per i numerosi «clienti» dei *viados* sudamericani che in tale luogo arrivano numerosi dalla Lombardia, dal Piemonte e perfino dalla vicina Svizzera; si fa presente che, ove la situazione non venga affrontata al più presto e con adeguate risposte, i cittadini hanno dichiarato alla stampa di essere pronti essi stessi ad effettuare un presidio notturno con tutte le conseguenze facilmente immaginabili.

(4-00671)

DE PAOLI, MANCUSO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – In relazione al gravissimo episodio di violenza verificatosi il 3 maggio 1994 presso la caserma «F. Rossi» dell'Aquila, nei riguardi di un giovane alpino ricoverato all'ospedale con gravissime lesioni interne del retto provocate da un manico di scopa (a causa delle quali fu sottoposto a un primo intervento della durata di quattro ore), si chiede di conoscere:

chi abbia occultato la verità, sostenendo la tesi che si trattava di una maledetta fatalità: « ...È caduto sulla scopa per caso» (Il Messaggero» dell'8 maggio 1994);

quali provvedimenti disciplinari siano stati adottati nei riguardi di tutti coloro che hanno occultato la verità e nei riguardi di coloro che hanno partecipato al cosiddetto «scherzo»;

quali provvedimenti siano stati adottati per far cessare il «nonnismo» che dal mese di marzo del 1993 ha fatto registrare nel Corpo degli alpini ben 32 casi.

(4-00672)

DE PAOLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che da tempo viene segnalata all'interrogante una situazione che turba la comunità di Rezzato (Brescia) a causa di gravi disfunzioni inerenti al funzionamento della locale caserma dei carabinieri;

che in particolare è stato più volte rilevato da cittadini che avevano richiesto l'intervento dell'Arma che esso viene ingiustificatamente ritardato;

che ciò provoca discredito nei confronti della struttura preposta all'ordine pubblico, soprattutto per l'inefficienza del servizio;

che Rezzato è stato negli ultimi anni uno dei comuni del bresciano più colpito da azioni criminali (omicidi, attentati a negozi, dilagante prostituzione giornaliera, spaccio di droga) senza che da parte

della locale caserma dei carabinieri nulla di concreto venga attuato per frenare questi fatti e risolvere questioni sospese,

nell'interesse stesso dell'Arma dei carabinieri si chiede di sapere se non si ritenga opportuna l'apertura di un'indagine sull'attività della locale stazione dell'Arma e se non si ritenga di assumere provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili che fingono di non vedere gli attentati alla sicurezza e al patrimonio dei cittadini di Rezzato e delle zone limitrofe.

(4-00673)

BUCCIERO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1978 (registro n. 14, Industria, foglio n. 56) venne aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa della Cosida, società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, con la nomina a commissario liquidatore dell'avvocato Luigi Campese di Napoli;

che solo in data 30 settembre 1986 venne depositato presso la cancelleria fallimentare del tribunale di Napoli lo stato passivo della suddetta procedura;

che gran parte delle attività patrimoniali della società, sia mobiliari che immobiliari, risulta essere stata liquidata e che, pertanto, la «liquidatela» dispone di ingenti somme di denaro;

che, nonostante quanto innanzi evidenziato, risulta che sia stato effettuato soltanto un riparto parziale in favore di alcuni creditori privilegiati (lavoratori dipendenti), mentre inspiegabilmente il riparto, sia pure parziale, non viene eseguito per i creditori aventi grado di privilegio successivo, determinando per gli stessi notevoli danni,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza dei motivi che ritardano, dopo ben sedici anni, la definizione della procedura di liquidazione e che, comunque, impediscono ulteriori riparti, sia pure parziali, in favore dei creditori;

quali siano le direttive che l'autorità amministrativa di vigilanza ha impartito o intende impartire in ordine all'attività di liquidazione, direttive che rappresentano, come è noto, ordini di carattere generale, vincolanti per il commissario liquidatore.

(4-00674)

PAINI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che gli studi di consulenza automobilistica, altrimenti detti «agenzie», operano in un contesto regolato essenzialmente dalle leggi n. 264 del 1991 e n. 11 del 1994;

che questi provvedimenti introducono un concetto essenziale: la consulenza presso la motorizzazione civile e il pubblico registro automobilistico è svolta unicamente da apposite imprese o società denominate «studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto»; dette imprese accedono alla professione previo superamento di un esame e soggiacciono a severe sanzioni in caso di cattivo operato, ciò per frenare il fenomeno dell'abusivismo;

che le pratiche numericamente più rilevanti svolte dalle suddette agenzie sono quelle legate alla compravendita dei veicoli e che attualmente è in corso un tentativo da parte dei vertici della Direzione generale della motorizzazione civile di modificare l'articolo 247 del regolamento del nuovo codice della strada, nel senso di trasferire le competenze per il disbrigo delle suddette pratiche dalle agenzie agli studi notarili;

che la motorizzazione civile è al collasso per quel che riguarda il rilascio delle carte di circolazione in conseguenza di alcune norme entrate in vigore nell'ottobre del 1993 che hanno caricato gli uffici in questione di nuovi compiti;

che i 15.000 studi di consulenza automobilistica, capillarmente distribuiti su tutto il territorio nazionale, quasi tutti con *standard* di meccanizzazione molto elevato, sono in grado di fornire in tempo reale, su supporto magnetico o in collegamento telematico, tutti i dati necessari alla stampa della carta di circolazione,

l'interrogante chiede di sapere perchè non sia stata presa in considerazione quest'ultima soluzione, anzichè optare per la costituzione di un nuovo CED (centro elaborazione dati) della motorizzazione civile, con dispendio di risorse finanziarie e accentrando ancora una volta a scapito dell'efficienza tutte le funzioni a Roma.

(4-00675)

MEDURI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Per sapere se sia a conoscenza:

che in data 1° ottobre 1993 il provveditore agli studi di Reggio Calabria ha conferito un incarico di 5 ore per l'insegnamento di arpa nel corso sperimentale ad indirizzo musicale – senza che esistesse alcuna graduatoria provinciale – ad un'insegnante che risulta inclusa nella graduatoria per il conferimento di supplenze presso il provveditorato di Trento, nomina revocata il 12 ottobre 1993 a seguito delle proteste avanzate dal sindacato SNAOS-FIS;

che lo stesso provveditore ha inviato al presidente della scuola media di Gallico (Reggio Calabria) l'elenco prioritario comprendente gli esclusi invitandolo a farvi esplicito riferimento per eventuali supplenze;

che il preside della scuola media di Gallico, in data 13 ottobre 1993, ha emesso provvedimento di nomina relativo all'insegnante «esclusa» dall'elenco prioritario (sembra che non sia in possesso dei previsti 30 punti) ma, pare, «suggerita» dal provveditorato;

che la controinteressata, unica inclusa nella graduatoria dell'istituto presso la scuola media di Gallico, avverso tale nomina ha presentato ricorso alla commissione preposta presso il provveditorato agli studi di Reggio Calabria chiedendo per sè l'attribuzione della nomina in quanto la beneficiaria non poteva fare parte della graduatoria di una provincia (Trento) e insegnare in un'altra provincia;

che il predetto ricorso è stato respinto con la motivazione: «Non è ammesso ricorso avverso l'ordine prioritario dell'elenco stesso, non costituendo, la fattispecie, materia di contenzioso»;

che la controinteressata alla nomina ha inviato al Ministero tutto il *dossier* chiedendo l'intervento di un ispettore;

che il Ministero ha invitato il provveditore di Reggio Calabria a fornire spiegazioni con lettera protocollo n. 1549 del 23 febbraio 1994 e successivo sollecito fax n. 16231 del 17 maggio 1994 e che le spiegazioni richieste non sono state mai inoltrate dal provveditore,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda compiere un intervento urgente del Ministro atto a rendere giustizia a colei che è stata palesemente prevaricata.

(4-00676)

PEDRIZZI. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che la legge n. 537 del 1993, emanata, evidentemente, con il palese scopo di porre un freno all'assenteismo crescente dei lavoratori del pubblico impiego, ha disposto all'articolo 3, comma 39, che «per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario»;

che, a parte le perplessità e le polemiche sollevate da sindacati e lavoratori, la disposizione viene ad essere oggetto di opinioni contrastanti anche da parte degli stessi organi che dovrebbero applicarla;

che molte amministrazioni comunali come quella di Latina sono state costrette a richiedere, senza peraltro ottenere alcuna risposta, al Dipartimento della funzione pubblica di poter conoscere «se in tale disposizione normativa per congedo straordinario si debba far riferimento solo all'assenza per malattia ovvero anche agli altri tipi di congedo straordinario»;

che, mentre il Dipartimento della funzione pubblica ha ufficiosamente fatto sapere che è sufficiente l'assenza di un giorno per provocare la riduzione di un terzo dello stipendio, di tutt'altro avviso è stata l'ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani) che, interpretando «alla lettera» la dizione della legge, ha ritenuto con una circolare diramata nel corso del mese di gennaio 1994 che l'assenza del dipendente, per produrre la riduzione del trattamento economico, debba riguardare «il primo giorno di un periodo ininterrotto» e di conseguenza avere efficacia soltanto se l'assenza sia di almeno due giorni, per cui la riduzione «non è applicabile ai casi di fruizione di un solo giorno di congedo straordinario»,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuna ed urgente l'eliminazione di una tale disparità di orientamenti che, peraltro, generano diversità di trattamento e diffuso malcontento tra impiegati dello Stato e degli enti locali, provvedendo all'emanazione di una circolare, o altro tipo di direttiva, che, *apertis verbis*, fornisca un'interpretazione autentica, avente univoca efficacia per tutte le categorie di lavoratori dipendenti del pubblico impiego.

(4-00677)

BATTAGLIA. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso:

che la Banca del Sud spa, azienda di credito che opera in Sicilia e Calabria con 45 sportelli e 540 dipendenti, è la più importante partecipata del Banco di Sicilia, che ne detiene il 60 per cento del capitale so-

ciale (il restante 40 per cento appartiene all'Istituto San Paolo di Torino);

che il suddetto Banco di Sicilia – nella sua veste di azionista di maggioranza – si è rivelato, nel tempo, assolutamente non in grado di apportare le risorse finanziarie e manageriali indispensabili ad una sana gestione della Banca del Sud, come testimoniano i seguenti fatti oggettivi e riscontrabili:

a) gli scarsi risultati reddituali dei bilanci degli ultimi anni, cui si aggiunge il fatto che sulla base dei dati al 31 dicembre 1993 la Banca del Sud è stata relegata in posizione di «penalizzazione» – e quindi sospesa dal diritto di voto – nel Fondo interbancario di tutela dei depositi per gli allarmanti rapporti sofferenze/impieghi e costi/attivo netto (si veda «Il Sole-24 Ore» del 7 aprile 1994, pagina 25);

b) la evidente sottocapitalizzazione rispetto alle esigenze di solidità patrimoniale imposte dalle peculiarità delle imprese creditizie, che esercitano funzioni di elevato interesse pubblico; tale carenza di mezzi propri impedisce di destinare adeguate risorse finanziarie a piani di ristrutturazione organizzativa e di formazione del personale per attrezzare l'azienda ad affrontare le spinte concorrenziali del mercato; tanto questo è vero che risulta una deliberazione di aumento del capitale sociale da 55 a 100 miliardi (si veda la citata notizia di stampa) cui – però – non è stato dato seguito da parte degli azionisti, sin dal 1992, con il corrispondente versamento; in questo senso gli azionisti non hanno dato alcun peso alle raccomandazioni rivolte dal collegio sindacale in sede di commento ai bilanci (si vedano le copie di ampi stralci delle relazioni);

c) l'incapacità del Banco di Sicilia di garantire anche solo stabilità dei vertici aziendali, i quali sono soggetti a frequenti sostituzioni che impediscono il consolidamento di strategie organizzative e commerciali di medio periodo, determinando fasi di paralisi decisionale che durano alcuni mesi (come nel periodo attuale);

che le organizzazioni sindacali della Banca del Sud hanno puntualmente rappresentato i surrichiamati motivi di preoccupazione per la situazione aziendale con lettere inviate in numerose occasioni agli amministratori, agli azionisti, alla Banca d'Italia quale organo di vigilanza e ad altre autorità istituzionali a partire dal 1991, senza ricevere alcuna risposta;

che la crisi patrimoniale nella quale versa la capogruppo Banco di Sicilia non consente di intravedere – nel breve termine imposto dalla contingenza e dalle esigenze del mercato – prospettive concrete di rilancio e recupero per la Banca del Sud, che abbisogna di consistenti risorse finanziarie pena l'emarginazione dal mercato con possibili ripercussioni sulla clientela e sui dipendenti,

si chiede di sapere dal Ministro del tesoro, nella sua qualità di azionista del Banco di Sicilia, quali provvedimenti tale istituto (controllante la Banca del Sud) intenda assumere in ordine alla situazione sopra descritta anche in relazione a proposte che l'azionista di minoranza Istituto San Paolo di Torino avrebbe di recente avanzato per pervenire all'acquisto dell'intero capitale della Banca del Sud.

(4-00678)

PIERONI. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che il 2 luglio 1993 il comune di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) presentava all'esame della regione Marche il progetto di ampliamento della discarica Castellano, in via di esaurimento, che serve i comuni di Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare, Monte Urano e Montegranaro;

che iniziava a quel punto una serie di successive richieste di nuova documentazione da parte della regione, senza che l'intera pratica venisse mai esaminata dalla stessa in modo globale e definitivo: il 16 luglio 1993 la regione richiedeva ulteriori 3 copie del progetto, che venivano immediatamente trasmesse; il 30 luglio 1993 la regione richiedeva al comune di Porto Sant'Elpidio un'integrazione piuttosto complessa di documentazione, che veniva trasmessa il 2 dicembre 1993; il 3 febbraio 1994 veniva effettuato un sopralluogo presso la discarica in questione da parte di funzionari dell'ufficio pianificazione ambientale dell'assessorato regionale all'urbanistica, al fine di stilare il parere in merito alla compatibilità ambientale; il 10 febbraio 1994 la regione richiedeva ulteriore documentazione, che veniva trasmessa il 21 febbraio 1994; tale documentazione non perveniva agli uffici competenti, per cui il 22 marzo 1994 ne era consegnata personalmente una copia dal vice sindaco di Porto Sant'Elpidio; il 30 marzo 1994 la regione richiedeva ulteriore documentazione, che veniva consegnata il 16 maggio 1994; l'8 giugno 1994 veniva richiesta ulteriore documentazione;

che gli amministratori di Porto Sant'Elpidio ottenevano finalmente un incontro con l'assessore regionale all'ambiente il 16 giugno 1994, durante il quale veniva loro riferito che la pratica sarebbe stata esaminata dalla giunta regionale il 27 giugno 1994;

che i suddetti amministratori, considerato che la pratica veniva istruita prima che fosse stato possibile rispondere all'ultima richiesta di documentazione, chiedevano all'assessore regionale anticipazioni sull'esito della deliberazione senza riuscire a ottenerle;

che in tale occasione i suddetti amministratori chiedevano di poter visionare i pareri istruttori, in modo tale da potersi inserire nel procedimento (così come previsto dalla legge n. 241 del 1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi) fornendo, se possibile, delle controdeduzioni a eventuali pareri contrari;

che dopo un'estenuante attesa il dirigente dell'ufficio urbanistica e pianificazione della regione Marche affermava di assumersi la responsabilità di non far prendere visione di alcun documento;

che, come era prevedibile visti gli atteggiamenti precedenti dell'amministrazione regionale, il 27 giugno 1994 è passato senza che la pratica relativa all'ampliamento della discarica fosse esaminata;

che nel caso la regione Marche decida di non concedere l'autorizzazione l'amministrazione comunale di Porto Sant'Elpidio, essendo la discarica in via di esaurimento, potrebbe essere costretta a emettere un'ordinanza che vieti il conferimento dei rifiuti di Sant'Elpidio a Mare, Monte Urano e Montegranaro, cosa che creerebbe notevoli disagi ai tre comuni non più in grado di smaltire i rifiuti prodotti;

che essendo la discarica in questione gestita da una società mista pubblico-privata, della quale il comune è socio di maggioranza, il mancato introito previsto per il 1994 - nel caso la regione Marche rifiuti

l'autorizzazione – comporterebbe un costo aggiuntivo per la popolazione di Porto Sant'Elpidio di oltre un miliardo;

che non è immotivato il sospetto che, essendo in corso nelle Marche una vasta indagine della magistratura proprio su rifiuti e discariche che ha già portato a provvedimenti ed arresti, funzionari e amministratori regionali siano ora particolarmente cauti; tale atteggiamento di cautela appare però ingiustificato dal punto di vista della pubblica amministrazione, perchè, nel caso specifico, o il progetto presentato dal comune di Porto Sant'Elpidio non ha nulla a che vedere con pratiche illegittime, e dunque può proseguire l'*iter* previsto dalle normative vigenti, o la regione deve esplicitare i motivi che ostacolano tale progetto,

si chiede di sapere:

se non si intenda verificare direttamente che cosa impedisca alla regione Marche di autorizzare l'ampliamento della discarica del comune di Porto Sant'Elpidio e, in caso non risultino esserci motivi di impedimento, intervenire perchè sia concessa l'autorizzazione;

se non si ritenga necessario valutare la legittimità dell'atteggiamento della regione Marche, che ha impedito finora una concreta collaborazione col comune in questione che portasse a un esito positivo della vicenda, atteggiamento esemplificato dal rifiuto opposto agli amministratori di Porto Sant'Elpidio di prendere visione dei pareri istruttori;

se non si intenda intervenire sulla regione Marche per la complessiva gestione della questione dei rifiuti, che ha visto prevalere l'improvvisazione e l'emergenza, non essendo stata ancora in grado l'amministrazione regionale di dotarsi di un piano in materia.

(4-00679)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-00074, dei senatori Campo ed altri, sulla violazione dei diritti umani e civili della popolazione curda in Turchia;

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-00076, dei senatori Imposimato ed altri, sul trasferimento agli enti locali territoriali di beni del demanio dismessi dal Ministero della difesa;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00071, del senatore Guarra, sulla rimozione dallo scalo ferroviario di Vitulano-Foglianise (Benevento) di 15 vagoni ferroviari contenenti amianto.